

# FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA



## **NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO STATUTO**

(Nuovo Statuto F.C.I. - Approvato dal Congresso Straordinario di Reggio Emilia dell' 8 ottobre 2006 - Modificato con delibera CF del 28 aprile 2008 a seguito delega del Congresso del 16 marzo 2008 )

(predisposto dalla Commissione Statuto ed approvato nella seduta finale del 19 gennaio 2008

**Approvate con modifiche dal Consiglio Federale nella seduta del 22 febbraio 2014 all' art. 8 comma 2**

**REGOLAMENTO ATTUATIVO**  
**NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO STATUTO**  
**DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA**

**INDICE**

**TITOLO I**

**NORME GENERALI**

*Capo 1° - Definizioni e scopo*

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 – Scopi e oggetto della F.C.I.*
- Art. 3 – Marchio e logo F.C.I.*
- Art. 4 – Modalità di tesseramento*

*Capo 2° - Contrassegni ed elenchi matricolari*

- Art. 5 – Uso e distribuzione dei contrassegni (anelli) dei colombi viaggiatori;*
- Art. 6 – Cattura e rimessa in libertà dei colombi viaggiatori*
- Art. 7 – Elenco matricolare dei colombi posseduti*

**TITOLO II**

**I SOCI**

*Capo 1° - Associati*

- Art. 8 – Soggetti associati*
- Art. 9 – Ispettori federali*
- Art. 10 – Ispettori di colombaia*
- Art. 11 – Domanda di iscrizione di soci*

*Capo 2° - Aderenti ed affiliati*

- Art. 12 – Adesione di associazioni*
- Art. 13 – Affiliazioni di associazioni*
- Art. 14 – Intese e convenzioni con altre organizzazioni*

**TITOLO III**

**DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

*Capo 1° - Diritti e obblighi degli associati*

- Art. 15 – Diritti degli associati*
- Art. 16 – Altri obblighi degli associati ed aderenti*
- Art. 17 – Altre norme sulla mobilità*
- Art. 18 – Partecipazione dei soci affiliati*

## *Capo 2° - Scioglimento del rapporto associativo*

- Art. 19 – Cause di cessazione della qualità di associato*
- Art. 20 – Cessazione dell'attività colombofila*
- Art. 21 – Cessione dell'attività colombofila*
- Art. 22 – Scioglimento o estinzione*
- Art. 23 – Fusione, suddivisione o scissione*
- Art. 24 – Perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione*
- Art. 25 – Recesso*
- Art. 26 – Esclusione*
- Art. 27 – Incompatibilità*
- Art. 28 – Morosità*

## *Capo 3° - Sanzioni disciplinari*

- Art. 29 – Il richiamo scritto (censura)*
- Art. 30 – La sospensione*
- Art. 31 – Graduazione dei provvedimenti di sospensione*
- Art. 32 – L'esclusione*
- Art. 33 – L'espulsione*
- Art. 34 – Doveri dei presidenti*

## **TITOLO IV**

### **L'ASSOCIAZIONE (SOCIETA') COLOMBOFILA**

#### *Capo 1° - Definizioni organi e competenze*

- Art. 35 – L'associazione (società) colombofila*
- Art. 36 – Associazioni (società) di nuova costituzione*
- Art. 37 – Compiti delle associazioni (società)*
- Art. 38 – Raggruppamento di associazioni (società)*
- Art. 39 – Attività sportiva delle associazioni (società)*
- Art. 40 – Organi della Associazione (società)*

#### *Capo 2° - L'assemblea sociale*

- Art. 41 – Assemblea sociale*
- Art. 42 – Convocazione e validità dell'assemblea*
- Art. 43 – Altre competenze dell'assemblea sociale*

#### *Capo 3° - Il Consiglio sociale*

- Art. 44 – Il Consiglio sociale*
- Art. 45 – Composizione del Consiglio sociale*
- Art. 46 – Competenze del consiglio sociale*

#### *Capo 4° - Comitati gare sociali*

- Art. 47 – Il Comitato gare sociale*
- Art. 48 – Commissari di gara sociali*

*Art. 49 – Competenze del Segretario amministrativo della società*

*Capo 5° - Il Presidente di società*

*Art. 50 – Il presidente di società*

*Art. 51 – Competenze del Presidente di società*

*Capo 6° - Raggruppamenti sportivi*

*Art. 52 – Formazione di raggruppamenti sportivi*

*Art. 53 – Spese di funzionamento*

**TITOLO V**

**IL GRUPPO**

*Capo 1° - Definizioni ed organi*

*Art. 54 – Il Gruppo colombofilo*

*Art. 55 – Organi del Gruppo*

*Art. 56 – Altri organi del Gruppo*

*Capo 2° Congresso di gruppo*

*Art. 57 – Congresso del Gruppo*

*Art. 58 – Delegati e componenti*

*Art. 59 – Competenza del Congresso di Gruppo*

*Art. 60 – Potestà di indirizzo del Congresso*

*Capo 3° - Il Consiglio di Gruppo*

*Art. 61 – Competenze del Consiglio di Gruppo*

*Art. 62 – Composizione del Consiglio di Gruppo*

*Art. 63 – Elezione del Consiglio di Gruppo*

*Art. 64 – Riunione del Consiglio di Gruppo*

*Art. 65 – Altre competenze del Consiglio di Gruppo*

*Capo 4° - Il Presidente di Gruppo*

*Art. 66 – Il Presidente di Gruppo*

*Art. 67 – Compiti del Presidente di Gruppo*

*Art. 68 – Altri compiti del Presidente di Gruppo*

*Capo 5° - Altri organi di Gruppo*

*Art. 69 – Compiti del Segretario Amministrativo di Gruppo*

*Art. 70 – Comitato gare e commissari di gare di Gruppo*

*Art. 71 – Incompatibilità della carica*

*Art. 72 – Astensioni*

*Art. 73 - Revisori di Gruppo*

*Art. 74 – Collegio dei Probiviri di Gruppo*

*Art. 75 – Commissione Giudicante di Gruppo*

## **TITOLO VI**

### **ORGANI NAZIONALI**

#### *Capo 1° Organi e cariche*

*Art. 76 – Organi nazionali della Federazione e cariche elettive*

*Art. 77 – Partecipazione ai consigli ed ai congressi*

#### *Capo 2° - Congresso nazionale*

*Art. 78 – Il Congresso nazionale*

*Art. 79 – Competenze del Congresso nazionale*

*Art. 80 – Congresso ordinario e straordinario*

*Art. 81 – Altre convocazioni*

*Art. 82 – Composizione*

*Art. 83 – Elezione dei delegati*

*Art. 84 – Soggetti ammessi alle riunioni*

*Art. 85 – Svolgimento dei lavori del Congresso*

#### *Capo 3° - Consiglio Federale*

*Art. 86 – Il Consiglio Federale*

*Art. 87 – L'Ufficio Sportivo*

*Art. 88 – I consiglieri federali*

*Art. 89 – Il Segretario amministrativo*

*Art. 90 – Altre competenze del Consiglio federale*

*Art. 91 – Convocazione del Consiglio federale*

*Art. 92 – Modalità delle convocazioni*

*Art. 93 – Ordine del giorno*

*Art. 94 – Regole di funzionamento*

*Art. 95 – Commissioni federali*

*Art. 96 – Verbale*

*Art. 97 – Preliminari*

*Art. 98 – Svolgimento della discussione*

*Art. 99 – Votazioni*

*Art. 100 – Questioni pregiudiziali e sospensive*

*Art. 101 – Richiami allo Statuto ed al Regolamento*

*Art. 102 – Composizione*

*Art. 103 – Elezione*

*Art. 104 – Votazioni ed elezioni*

*Art. 105 – Dimissioni*

*Art. 106 – Assenze e decadenze*

*Art. 107 – Sostituzioni*

#### *Capo 4° - Ufficio Sportivo*

*Art. 108 – Ufficio sportivo*

*Art. 109 – Funzionamento e competenze dell'Ufficio Sportivo*

*Art. 110 – La Commissione Giudici*

## *Capo 5° - Commissione Giudicante*

- Art. 111 – Commissione giudicante*
- Art. 112 – Compiti della Commissione Giudicante*
- Art. 113 – Composizione*
- Art. 114 – Diritti e doveri dei componenti la commissione*
- Art. 115 – Segreteria della Commissione Giudicante*
- Art. 116 – Forma del ricorso*
- Art. 117 – Svolgimento del procedimento*
- Art. 118 – Istruttoria*
- Art. 119 – Pronunce della Commissione giudicante*
- Art. 120 – Giudizio*
- Art. 121 – Forma del lodo*
- Art. 122 – Trasferimento della competenza*
- Art. 123 – Funzioni consultive*

## *Capo 6° - Presidente Federale*

- Art. 124 – Il Presidente federale*
- Art. 125 – Compiti del Presidente federale*
- Art. 126 – Altri compiti del Presidente federale*
- Art. 127 – Nomina del Presidente Federale*
- Art. 128 – Sostituzione del Presidente federale*
- Art. 129 – Compiti di controllo*
- Art. 130 – Facoltà di audizione e convocazione*
- Art. 131 – Prevalenza degli indirizzi emanati dal Consiglio federale*

## *Capo 7° - La Direzione Federale*

- Art. 132 – La Direzione federale*
- Art. 133 – Altre competenze della Direzione Federale*
- Art. 134 – Composizione*
- Art. 135 – Funzionamento della Direzione Federale*

## *Capo 8° - Il Consiglio nazionale dei Gruppi*

- Art. 136 – Consiglio Nazionale dei Gruppi*
- Art. 137 – Compiti del Consiglio Nazionale dei Gruppi*

## *Capo 9° - Il Collegio dei revisori*

- Art. 138 – Collegio dei Revisori*
- Art. 139 – Altri compiti del Collegio dei revisori*

## **TITOLO VII**

### **NORME DI CONTABILITA'**

#### *Capo 1° - Bilanci preventivi e consuntivi*

- Art. 140 – Esercizio, bilancio consuntivo e preventivo della Federazione*
- Art. 141 – Poteri di amministrazione e di spesa*

- Art. 142 – Bilancio nazionale di previsione*
- Art. 143 – Bilancio nazionale consuntivo*
- Art. 144 – Trasmissione e deposito del Bilancio*
- Art. 145 – Regolamento di contabilità*

## **TITOLO VIII**

### **RICORSI E ORGANI GIURISDIZIONALI**

#### *Capo 1° - Ricorsi*

- Art. 146 – Ricorsi aventi ad oggetto i soci*
- Art. 147 – Ricorsi aventi ad oggetto le Società*
- Art. 148 – Ricorsi aventi ad oggetto i Gruppi*
- Art. 149 – Ricorsi aventi ad oggetto atti della Federazione*
- Art. 150 – Regole procedurali*
- Art. 151 – Contenuto dei ricorsi*
- Art. 152 – Cauzione*
- Art. 153 – Esecutività dei provvedimenti impugnati*

#### *Capo 2° - Collegio Federale dei Probiviri*

- Art. 154 – Il Collegio Federale dei Probiviri*
- Art. 155 – Composizione*
- Art. 156 – Competenze*
- Art. 157 – Altre competenze del Collegio federale dei probiviri*
- Art. 158 – Principio della domanda*
- Art. 159 – Notificazioni*
- Art. 160 – Termini per la decisione e attività istruttorie*
- Art. 161 – Validità delle decisioni*
- Art. 162 – Obbligo di motivazione e di comunicazione delle decisioni*

## **TITOLO IX**

### **COMMISSARIAMENTO**

#### *Capo 1° - Istituzione e compiti*

- Art. 163 – Commissariamento*
- Art. 164 – Il Commissario*
- Art. 165 – Nomina del Commissario*

## **TITOLO X**

### **ATTIVITA' SPORTIVA**

#### *Capo 1° - Gare di volo*

- Art. 166 – Le lanciate*
- Art. 167 – Le gare*
- Art. 168 – Programmi e regolamenti gare*
- Art. 169 – Gare sovvenzionate (sponsorizzate)*

*Art. 170 – Richiesta di premi*

*Art. 171 – Iscrizioni e svolgimento delle gare*

*Capo 2° - Mostre o esposizioni*

*Art. 172 – Mostre ed esposizione di colombi*

*Art. 173 – Iscrizioni all'albo di merito*

*Art. 174 – Vendita all'asta di colombi viaggiatori*

*Art. 175 – Pedigree dei colombi viaggiatori*

*Capo 3° - Norme finali*

*Art. 176 – Stampati*

*Art. 177 – Nomine e votazioni*

**APPENDICE:** *Tabelle orarie del calare e del levare del sole*

## REGOLAMENTO ATTUATIVO

### NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO STATUTO DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILO ITALIANA

#### TITOLO I

#### NORME GENERALI

##### Capo 1° - Definizioni e scopi

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, detta le norme di attuazione delle disposizioni dello Statuto della Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) approvato dal Congresso nazionale del 8 ottobre 2006 e registrato a Reggio Emilia in data..... al n° ..... Ufficio. Atti PU.

#### **Art. 2 – Attuazione degli scopi e dell'oggetto della F.C.I.**

1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto la Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) persegue l'attuazione dei propri scopi e dell'oggetto sociale per:

- a) promuovere e stimolare tra i propri associati e le associazioni colombofile (società e associazioni sportive dilettantistiche) molteplici attività come espressione di partecipazione, di solidarietà, di pluralismo, di sussidiarietà e di promozione sociale ai sensi della legge 07 dicembre 2000 n° 383;
- b) promuovere lo sviluppo dell'associazione in tutte le sue articolazioni territoriali nella salvaguardia della sua autonomia; favorire il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e morale;
- c) ricercare e valorizzare l'etnologia e la storia delle comunità locali e delle tradizioni locali legate alla colombofilia;
- d) tutelare la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e rurale mediante il censimento e la tutela di colombaie storiche, di torri-colombaie, di case-torri, di cascine, di delizie e grangie esistenti sul territorio nazionale;
- e) divulgare l'educazione biologica e culturale dell'uomo per migliorare l'individuo ed il progresso culturale;
- f) **sviluppare la personalità umana** in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità fra tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio nazionale favorendo l'esercizio alla tutela sociale, alla cultura, nonché alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e capacità personali;
- g) promuovere la diffusione della **pratica sportiva del colombo viaggiatore**, tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, delle relazioni sociali nonché l'ottenimento di risultati competitivi;
- h) rappresentare espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promossa da cittadini costituiti in forma associativa.
- i) proteggere e favorire il colombo viaggiatore, il miglioramento genetico della popolazione di colombi viaggiatori adottando tutte le misure scientifiche, gli strumenti zootecnici, i processi di selezione necessari, e le strutture idonee;

- j) *intervenire presso gli organi pubblici politici ed amministrativi di ogni livello, ordine e grado, al fine di ottenere le modifiche ed il perfezionamento delle misure legali, amministrative ed igienico sanitarie che regolano attualmente la detenzione dei colombi viaggiatori e l'esercizio dello sport colombofilo;*
  - k) *istituire dei servizi di controllo nelle colombaie per assicurare che non vi si trovino illecitamente dei colombi estranei, non denunciati, irregolarmente inanellati, dei colombi sottratti per restituirli al legittimo proprietario;*
  - l) *assicurare la segnalazione rapida di soggetti smarriti mediante pubblicazione di un "bollettino nazionale", circolari e mezzi di stampa;*
  - m) *acquistare, cedere, noleggiare, convenzionare ed accettare tutti i beni mobili ed immobili necessari al proprio scopo sociale ed a quelli sopra elencati;*
  - n) *prevenire e reprimere le frodi e gli abusi nella pratica dello sport colombofilo.*
  - o) *promuovere e gestire la Colombaia Nazionale Unica per novelli con gare a premi e disciplinare quelle a carattere interprovinciale.*
2. *Ai fini di cui alle lettere a), b), f) e h) precedenti, la Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) provvede ad iscriversi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali- al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge 07 dicembre 2000 n° 383.*

### **Art. 3 - Marchio e logo F.C.I.**

1. *Il marchio F.C.I., il relativo logo regolarmente registrati, la denominazione FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA e le denominazioni delle manifestazioni nazionali sono di esclusiva titolarità dell'F.C.I.; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi territoriali e regionali/interregionali o dalle associazioni associate e/o affiliate regolarmente autorizzate.*
2. *I soggetti giuridici diversi dalle associazioni che intendano utilizzare la denominazione e il marchio F.C.I. nella ragione sociale, dovranno presentare domanda al Presidente Nazionale allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'affiliazione e specificando le concrete modalità di utilizzo.*
3. *La richiesta deve essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo al completamento della documentazione necessaria. In caso di urgenza, sulla richiesta può provvedere la Direzione Nazionale, sentito il parere del Comitato territorialmente competente.*
4. *Tale decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo.*
5. *Per i contributi ed il patrocinio della F.C.I. il Consiglio federale approverà apposito regolamento.*

### **Art. 4 - Modalità di tesseramento.**

1. *Il Consiglio Nazionale approva la tipologia delle tessere di iscrizione degli associati, delle affiliazioni ed adesioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi nazionali di prelievo per le società ed i Gruppi.*

## **Capo 2° - Contrassegni ed anelli matricolari**

### **Art. 5 – Uso e distribuzione dei contrassegni (anelli) dei colombi viaggiatori**

1. *Tutti i colombi viaggiatori di proprietà dei federati debbono obbligatoriamente esser muniti alla zampina dei contrassegni (anelli) della F.C.I. unici, interi ed inamovibili con indicazione del numero di matricola, dell'anno e della dicitura ITALIA.*

2. *L'inanellamento dei novelli deve avvenire preferibilmente entro l'ottavo giorno non oltre il quindicesimo giorno di nascita.*
3. *La Direzione federale approva il tipo, la forma, le dimensioni, il materiale ed il colore degli anelli preferibilmente di colore diverso per i singoli anni di immatricolazione e ne provvede all'acquisto diretto presso ditte specializzate ivi compresi i certificati di proprietà.*
4. *La distribuzione dei contrassegni (anelli) dei colombi viaggiatori, prescritti dall'art. 4 dello Statuto, si inizia a cura della Presidenza della F.C.I. entro il mese di gennaio di ciascun anno.*
5. *Il prezzo unitario di cessione dei contrassegni, unico per tutti i federati, sarà stabilito annualmente dal Consiglio Federale e comunicato con circolare a tutti i Gruppi Provinciali e le Società con funzioni di gruppo.*
6. *Il Segretario della F.C.I. è incaricato della gestione degli anelli matricolari. Egli costituirà presso i Presidenti di Gruppo depositi dei contrassegni dando informazione con apposita circolare dei numeri dei contrassegni assegnati ai gruppi stessi.*
7. *I Presidenti di Gruppo a mezzo dei presidenti di società potranno incaricare agenti di distribuzione capillare da scegliersi preferibilmente tra i federati del gruppo più anziani d'iscrizione federale, in modo tale da mantenere l'incarico anche con eventuale cambio dei dirigenti del Gruppo stesso.*
8. *I presidenti di società e gli stessi agenti autorizzati effettueranno la cessione dei contrassegni ai soli federati iscritti alla società, che siano in regola con l'iscrizione federale per l'anno in corso.*
9. *La cessione di ciascun contrassegno (o anello) deve essere accompagnata, all'atto della cessione, dal rispettivo certificato di proprietà debitamente completato di tutti i dati richiesti e ciò a cura e sotto la responsabilità dell'agente cedente.*
10. *Gli elenchi relativi alla distribuzione dei contrassegni saranno poi, a cura di detti agenti, e non oltre il mese di dicembre, trasmessi al proprio presidente di società e/o di Gruppo provinciale il quale compilerà o aggiornerà l'apposito registro sul quale dovranno essere riportati anno per anno, i nominativi dei federati del Gruppo ai quali sono stati ceduti i contrassegni, indicando per ognuno di essi il numero e le matricole corrispondenti.*
11. *Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Presidente di Gruppo provinciale, dopo aver provveduto a quanto prescritto dall'ultimo capoverso del presente articolo, rimetterà gli elenchi ricevuti dagli agenti del proprio gruppo, direttamente alla Presidenza federale, e ciò per eventuali successivi controlli e per la trattazione delle pratiche amministrative con detta Presidenza.*
12. *Gli eventuali duplicati dei certificati di proprietà, saranno rilasciati ai federati in regola con l'iscrizione e la quota al prezzo annuo stabilito dal Consiglio Federale su richiesta dei federati stessi vistata dal Presidente di Gruppo. La stessa quota verrà versata per la legalizzazione dei colombi importati dall'estero.*
13. *Alla fine di ogni mese, a cura del segretario della F.C.I. sarà pubblicato e trasmesso con circolare un elenco dei duplicati rilasciati in modo che chiunque abbia da fare opposizioni potrà denunciare direttamente alla Presidenza Federale l'irregolare richiesta del duplicato, motivandone e documentandone l'opposizione stessa.*

#### **Art. 6 – Cattura e rimessa in libertà dei colombi viaggiatori**

1. *La denuncia di colombi viaggiatori catturati dai federati dovrà farsi, entro 48 ore, al Presidente di Società che dovrà provvedere a metterli in libertà di volo dopo averli rifocillati, purché in condizioni fisiche idonee al volo. Qualora i colombi così lanciati tornassero alla colombaia del catturante, questi li riconsegnerà al Presidente di società del luogo per gli ulteriori provvedimenti e per quanto potrà poi disporre la stessa Presidenza della F.C.I. in base alle segnalazioni ricevute dai presidenti di società, per i colombi feriti o comunque non idonei al volo.*

2. A tale riguardo la Presidenza federale, a seconda dei casi, provvederà a spedire, direttamente o tramite il Gruppo di competenza che ha denunciato la cattura, il colombo o i colombi catturati al Gruppo di appartenenza e ciò anche a mezzo pacco postale urgente a tariffa normale secondo le disposizioni da concordare con la direzione Generale delle Poste e Telegrafi o che in seguito potranno essere concordate tra la F.C.I. ed il ministero delle poste e delle Telecomunicazioni.

3. Pertanto la spedizione con carattere di urgenza a tariffa normale per animali vivi sarà fatta contrassegno di tutte le spese a carico del ricevente, compreso l'eventuale rimborso di quelle di mantenimento del colombo catturato.

### **Art. 7 - Elenco matricolare dei colombi posseduti**

1. Ai sensi dell'art. 4 , ultimo comma, dello Statuto, i soci federati entro il 31 gennaio di ogni anno debbono comunicare alla Federazione Colombofila Italiana, per mezzo del Gruppo o società con funzioni di Gruppo, l'elenco matricolare dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'elenco matricolare deve comprendere:

- a) nome e cognome e dati anagrafici del socio colombofilo;
- b) Indirizzo personale;
- c) Indirizzo della colombaia;
- d) numero dei colombi posseduti con relativa matricola, anno, sesso e mantello;
- e) recapito telefonico, ed eventualmente facsimile ed e-mail
- f) coordinate della colombaia;
- g) la firma per esteso e leggibile del socio detentore.

3. La Presidenza federale predisporrà apposito modulo, messo in distribuzione ai gruppi competenti dall'Ufficio federale in tempo utile, da compilare allo scopo.

4. I soci che hanno una colombaia in comune dovranno redigere elenchi disgiunti **ed** attenersi alle norme di cui al successivo art.16, comma 1, lettera b) indicando i singoli loro nominativi, l'indirizzo personale di ognuno ed i colombi singolarmente posseduti, con versamento da parte di ogni singolo socio delle quote associative.

5. Per le colombaie uniche di soci riuniti in nome collettivo si dovranno applicare le norme di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera b) con l'indicazione unica dei soggetti posseduti ed i nominativi disgiunti dei singoli soci. Il nome collettivo deve essere riferito per esteso al primo socio ove sono ubicati i colombi.

6. L'elenco matricolare di cui sopra, da compilare in triplice copia, dovrà essere depositato presso la sede della Società e notificato alla Presidenza federale tramite il Gruppo di appartenenza che ne tratterà copia.

7. Il controllo dei dati compilati avverrà a cura del Presidente di Società e del Gruppo provinciale ove è affiliata.

8. Per i soggetti collettivi e le persone giuridiche, associate alla F.C.I. verrà predisposto apposito elenco contenente i dati di alle lettere da a) a g) con il nome del legale rappresentante.

## TITOLO II

### I SOCI

#### Capo 1° - Associati

#### **Art. 8 – Soggetti associati** (art. 11 Statuto)

1. La Direzione Federale fissa ogni anno le condizioni d'ingresso e le quote di iscrizione per i soci federali che saranno distinti nel seguente ordine:

- a) soci colombofili ordinari allevatori regolarmente iscritti;
- b) soci allevatori allievi di età compresa tra i 6 e 18 anni;
- c) soci non colombofili o soci sostenitori;
- d) soci affiliati;
- e) soci aderenti;
- f) soci onorari (membri d'onore e di merito);
- g) ispettori federali;
- h) ispettori di colombaia.

2. Sono **soci colombofili ordinari** tutte le singole persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, di incensurabile condotta morale e sportiva, iscritti ad una società colombofila regolarmente iscritta alla F.C.I. secondo lo Statuto. I soci ordinari possono tra loro associarsi per formare una unica colombaia in comune con nome collettivo e non di fantasia. **I soci ordinari possono essere iscritti anche con nomi di fantasia. I soci ordinari possono tra di loro associarsi per formare una unica colombaia in comune con nome collettivo o di fantasia.**

3. Sono **soci colombofili allevatori allievi** le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, di età compresa tra i 6 e 18 anni (minori) rappresentati da chi esercita la patria potestà.

4. Sono **soci non colombofili (o soci sostenitori)** tutte le persone fisiche, giuridiche o associazionistiche che operano per lo svolgimento dei servizi presso le società ed i Gruppi con un rapporto operativo, di volontariato e di prestazione, ivi compresi gli autisti, gli accompagnatori, gli aiutanti che si occupano volontariamente del trasporto dei colombe viaggiatori ed i semplici cittadini simpatizzanti. Questi soggetti potranno a richiesta essere associati o affiliati, dietro una quota di iscrizione prevista, e riceveranno un apposito attestato.

5. Sono **soci affiliati** (o associati) soggetti collettivi (associazioni e organizzazione di soggetti) o le persone giuridiche che, condividendo i principi e le finalità espresse nello statuto della F.C.I., ne richiedono l'affiliazione per partecipare attivamente alla vita associativa e sportiva. I singoli soci delle suddette associazioni o organizzazione di soggetti possono nel contempo divenire soci colombofili ordinari iscritti, come pure lo potrà essere la singola associazione che, avendone i colombe e le colombe intestati a proprio nome, avrà iscrizione alla F.C.I. alla stregua del singolo socio.

6. Sono **soci aderenti** i soggetti collettivi (associazioni e organizzazione di soggetti) o le persone giuridiche che, condividendo i principi e le finalità espresse nello statuto della F.C.I., ne richiedono l'adesione per promuoverne la conoscenza e la divulgazione dello sport colombofilo o che abbiano nel proprio statuto principi e finalità consimili di promozione sociale e sportiva. I soci aderenti non potranno peraltro intervenire nelle decisioni di carattere sportivo e amministrativo della F.C.I., resteranno autonomi e non saranno iscritti alla F.C.I..

7. Sono **soci onorari** (membri d'onore e di merito) le persone fisiche che abbiano acquisito particolare benemerita nel settore colombofilo mediante la propria attività in

*favore della F.C.I., la redazione di studi e ricerche in campo scientifico o storico, l'attività giornalistica e di propaganda dello sport colombofilo. I suddetti soci onorari riceveranno apposita tessera speciale (gold) da parte della Presidenza anche su proposta di società e Gruppi.*

#### **Art. 9 – Ispettori federali.**

*1. Gli Ispettori federali, nominati dalla Presidenza federale, hanno funzioni ispettive, amministrative e tecniche. Essi su delega del Presidente Federale effettuano controlli, partecipano a riunioni degli organi sociali della F.C.I. e manifestazioni di qualsiasi carattere indette dalla F.C.I., nonché ispezioni o verifiche varie (tenuta registri, bilanci, verbali, mostre, gare, ecc.) il tutto secondo precisi ordini impartiti di volta in volta dalla Presidenza Federale, dal consiglio provinciale o di società a cui faranno dettagliata relazione del caso.*

#### **Art. 10 – Ispettori di colombaie**

*1. Gli ispettori di colombaia sono scelti e nominati dal Consiglio di Gruppo e/ o dal Comitato gare, tra federati dipendenti. Essi effettuano le visite alle colombaie dei federati anche ai fini di accertamento delle regolarità di gare e dei colombi posseduti a qualunque titolo.*

*2. Sono considerate ordinarie quelle eseguite per conto del Consiglio di Gruppo e straordinarie quelle effettuate per disposizione del Comitato Gare o del Presidente Federale. Le visite alle colombaie debbono essere eseguite sempre a mezzo di due Ispettori, o da un Ispettore accompagnato da altro federato.*

*3. I regolari verbali delle visite effettuate, a seconda di chi le ha ordinate, dovranno essere rimessi al Consiglio provinciale, o al Comitato Gare o al Presidente Federale entro 8 giorni.*

*4. Le società ed i Comitati gare potranno richiedere al Consiglio Provinciale o alla Direzione federale ispezioni alle colombaie dei federati, precisandone i motivi. Qualora il federato, senza gravi motivi, rifiuti di dar corso alla richiesta degli Ispettori di colombaia o si trovi in possesso di colombi catturati o di non sua proprietà o non iscritti in gare autorizzate, sarà senz'altro deferito al Consiglio dell'Associazione (società) di appartenenza, alla F.C.I. per tramite il Presidente di Gruppo o della Direzione Federale per i conseguenti provvedimenti disciplinari e, quando ne sia il caso, per la denuncia alle autorità competenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.*

#### **Art. 11 – Domanda di iscrizione di soci e di nuove associazioni (società) colombofile**

*1. Le persone che intendono iscriversi ad una Associazione (o società) colombofila, aderente alla F.C.I., condividendone i principi e le finalità espresse nello statuto, dovranno rivolgersi alla società colombofila territorialmente competente per residenza o attività o ai soci collettivi aderenti alla F.C.I. i quali provvederanno a ricevere la domanda, accoglierla o respingerla a discrezione, ma con obbligo di motivazione, da parte del Consiglio Sociale ed a rilasciare la tessera annuale.*

*2. Singoli colombofili che, in assenza di associazioni (o società) colombofile nella collocazione provinciale, risultassero "isolati" possono essere iscritti direttamente alla federazione. La richiesta è accolta o respinta, con obbligo di motivazione, dalla Direzione Federale.*

*3. E' esclusa l'iscrizione e l'adesione temporanea sotto qualsiasi forma.*

*4. La domanda, da redigersi su apposito stampato predisposto dalla Presidenza Federale, dovrà essere sottoscritta da due soci colombofili come garanti della moralità del soggetto richiedente.*

5. La domanda dovrà inoltre essere accompagnata da dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di documento di riconoscimento, attestante:

- di non aver riportato né patteggiato a proprio carico sentenze passate in giudicato di condanne penali,
- di non essere stato soggetto a procedimenti disciplinari per condotta morale e sportiva in altre associazioni o enti morali o pubblici,
- di non aver riportato né patteggiato sentenze e condotte che comportano interdizione ai pubblici uffici.

6. Della avvenuta iscrizione di nuovi soci e della cessione di iscritti deve essere data tempestiva comunicazione alla Federazione.

7. La domanda di adesione alla F.C.I. di nuove associazioni (o società) colombofile deve essere effettuata direttamente alla Direzione Federale la quale provvederà a ricevere la domanda, acquisire il parere non vincolante del Gruppo territorialmente competente, accoglierla o respingerla a discrezione, ma con obbligo di motivazione, ed a rilasciare il prescritto atto di accoglimento.

8. Avverso le deliberazioni di diniego o accoglimento delle domande di iscrizione alla associazione e alla F.C.I. è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 72 dello Statuto al Collegio dei Probiviri competente.

## Capo 2° - Aderenti ed Affiliati

### **Art. 12– Adesioni di altre associazioni**

1. L'adesione è l'atto con il quale due soggetti associativi diversi intendono condividere, senza fondersi o unirsi e restando autonomi, per perseguire solo scopi sociali comuni.

2. I soggetti collettivi (associazioni e organizzazione di soggetti) e le persone giuridiche di interesse locale che intendono aderire a pieno titolo alla F.C.I. , condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto Federale, dovranno presentare richiesta alla associazione (società) competente per territorio.

3. I soggetti collettivi (associazioni e organizzazione di soggetti) e le persone giuridiche di interesse provinciale dovranno presentare richiesta di adesione al gruppo provinciale competente per territorio.

4. I soggetti collettivi (associazioni e organizzazione di soggetti) o le persone giuridiche a carattere regionale e nazionale con proprie basi associative locali che vogliono aderire a pieno titolo alla F.C.I., devono avanzare la richiesta di adesione alla Direzione Nazionale che deciderà al riguardo dopo aver sentito le strutture periferiche (società o Gruppi) interessate, motivando l'eventuale dissenso dal parere da queste espresso.

5. La deliberazione che deve indicare i costi, le modalità per il rilascio delle tessere e i criteri per la loro attribuzione economica e associativa a livello territoriale, deve essere comunicata al Consiglio Nazionale nella prima seduta successiva.

6. Alla domanda di richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto collettivo o della persona giuridica, dovrà essere allegata:

- a) copia dell'atto costitutivo
- b) copia dello statuto sociale vigente che contenga principi e finalità non in contrasto con lo statuto della F.C.I. e regole di funzionamento che garantiscano la democraticità della vita interna;
- c) verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza;
- d) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il rappresentante legale non ha riportato a proprio carico sentenze passate in giudicato di condanne penali, né di essere stato soggetto a procedimenti disciplinari

*per condotta morale e sportiva in altre associazioni o enti morali o pubblici, né sentenze e condotte che comportano interdizione dai pubblici uffici*

*7. Con la semplice adesione le persone singole o collettive restano autonomi e non saranno iscritti alla F.C.I.*

### **Art. 13 – Affiliazioni di altre associazioni**

*1. L'affiliazione (o atto di affiliazione/associazione) è l'atto con il quale due soggetti associativi diversi intendono condividere, anche per fondersi o unirsi, rimanendo comunque statutariamente autonomi e indipendenti, come le società ed i gruppi, e svolgere attività associativa e sportiva, anche occasionalmente, in comune.*

*2. I soggetti collettivi (associazioni e organizzazione di soggetti) e le persone giuridiche di interesse locale che intendono solo affiliarsi alla F.C.I. , condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto Federale, per promuoverne la conoscenza e la divulgazione dello sport colombofilo dovranno presentare richiesta alla società competente per territorio.*

*3. I soggetti collettivi e le persone giuridiche di interesse provinciale dovranno presentare richiesta al gruppo provinciale competente per territorio.*

*4. I soggetti collettivi e le persone giuridiche di interesse regionale e nazionale dovranno presentare richiesta alla Direzione Federale.*

*5. Alla domanda di affiliazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto collettivo o della persona giuridica, dovrà essere allegata:*

*e) copia dell'atto costitutivo*

*f) copia dello statuto sociale vigente che contenga principi e finalità non in contrasto con lo statuto della F.C.I. e regole di funzionamento che garantiscano la democraticità della vita interna*

*g) verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante munito dei poteri di rappresentanza;*

*h) dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il rappresentante legale non ha riportato a proprio carico sentenze passate in giudicato di condanne penali, né di essere stato soggetto a procedimenti disciplinari per condotta morale e sportiva in altre associazioni o enti morali o pubblici, né sentenze e condotte che comportano interdizione ai pubblici uffici*

*6. Gli organi competenti decideranno sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentiti gli organi gerarchici superiori (Gruppo e Direzione Federale)*

*7. L'accettazione della richiesta di affiliazione di un soggetto collettivo o di una persona giuridica ad una Società colombofila o Gruppo colombofilo diverso da quello competente per territorio è subordinata ad un accordo scritto fra la Società Colombofila o Gruppo competente e quello al quale viene avanzata la richiesta di affiliazione.*

*8. Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l'eccezione.*

*9. In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo interessato potrà rivolgersi alla Direzione Federale per far dichiarare la sussistenza delle motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l'eccezione.*

*10. In caso di mancato accordo tra Società o Gruppo appartenenti a regioni differenti, la richiesta di affiliazione può essere accettata esclusivamente dalla Direzione Federale.*

*11. L'affiliazione comporta l'iscrizione a tutti gli effetti dell'associazione e dei singoli soci alla F.C.I. e parità di diritti e doveri.*

**Art. 14 – Intese e convenzioni con altre organizzazioni.**

1. Qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello Statuto i competenti organi federali (Soci, Società, Società con funzioni di Gruppo, Gruppi e Direzione federale) volessero stipulare intese e convenzioni con altre organizzazioni similari aventi finalità convergenti con lo Statuto della F.C.I. le stesse dovranno essere preventivamente approvate dagli organi superiori competenti.

2. E' in ogni caso ammesso sottoscrivere intese e convenzioni con organizzazioni similari che abbiano nel proprio statuto gli stessi criteri di promozione sociale di cui alla legge 07 dicembre 2000 n° 383 e che lo statuto vigente delle stesse contenga principi e finalità non in contrasto con lo statuto della F.C.I. e regole di funzionamento che garantiscano la democraticità della vita interna.

3. Lo stesso dicasi per adesioni e/o affiliazioni della F.C.I. e dei suoi organi periferici con le suddette altre associazioni.

### **TITOLO III**

#### **DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI SSOCIATI**

##### *Capo 1° - Diritti ed obblighi degli associati*

#### **Art. 15 – Diritti degli associati**

1. *La qualifica di socio, persona fisica o soggetto collettivo o giuridico, dà diritto:*
  - a) *a partecipare alla vita associativa, sportiva e a tutte le attività promosse dall'associazione, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;*
  - b) *di voto, a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie;*
  - c) *all'elezione di propri delegati nelle istanze congressuali;*
  - d) *ad essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.*
  - e) *all'accesso libero a tutti gli atti amministrativi, contabili e sportivi delle Federazione, del Gruppo e dell'Associazione (società) di appartenenza, ed al rilascio delle relative copie previo pagamento dei soli costi in adempimento della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.*
2. *Il presente regolamento garantisce che tutti gli atti siano resi pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge e del presente regolamento, e vietati all'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alle riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy) approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*
3. *Hanno diritto al voto i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.*
4. *Sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età e un anno di anzianità di iscrizione.*

#### **Art. 16 – Obblighi degli associati e aderenti** (art. 12 e 13 Statuto)

1. *Oltre agli obblighi di cui all'art. 12 e 13 dello Statuto Federale ed a quelli verso l'associazione colombofila (società) di cui fanno parte, secondo i disposti dello Statuto Sociale, gli iscritti associati o aderenti sono tenuti:*
  - a) *a restituire ai legittimi proprietari i colombi catturati secondo le disposizioni legge e di codice civile ed in conformità di quanto stabilito al precedente art. 6 (cattura e rimessa in libertà dei colombi viaggiatori);*
  - b) *alla compilazione e presentazione alla propria società, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, dell'elenco dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, sui moduli distribuiti dalla Federazione; i soci federati aventi una colombaia in comune, dovranno singolarmente compilare e presentare un distinto elenco dei colombi che risultano di loro singola proprietà; i soci federati riuniti in nome collettivo che posseggono e gestiscono colombaie in comune dovranno compilare un'unica distinta di tutti i soggetti posseduti, sottoscritta da tutti i soci riuniti;*
  - c) *al pagamento di eventuali contributi straordinari di società e di gruppo provinciali e di quanto possa essere stabilito dalla federazione;*
  - d) *al divieto di cedere o vendere colombi viaggiatori in qualsiasi stato o età (uova, novelli, adulti) ai non federati e che non intendono federarsi;*

- e) *ad accettare che vengano effettuate alle proprie colombaie le visite ispettive che dovessero essere disposte dagli organi federali;*
  - f) *all'impegno di non partecipare a gare ed esposizioni ufficiali e programmate non approvate dagli organi federali (con esclusione di eventi sportivi sponsorizzati, promozionali e divulgativi promossi da enti e privati di cui all'art. 163);*
  - g) *a non cedere contrassegni (anelli matricolari) a soci morosi o non iscritti alla F.C.I.*
  - h) *a non effettuare gare, salvo espressa autorizzazione della Società e del Gruppo di appartenenza, con altre Società e Gruppi che non siano state concordate ed autorizzate in precedenza dagli organi federali competenti (ad eccezione degli eventi di cui all'art. 162 e della lettera f) precedente);*
  - i) *a rinunciare alla propria quota di competenza del patrimonio sociale, di gruppo e della F.C.I. in caso di passaggio ad altra società colombofila, in caso di recesso, cessazione, cessione, esclusione e espulsione;*
2. *I federati isolati si atterranno, per quanto riguarda la parte amministrativa e disciplinare a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale; per la parte sportiva dovranno invece attenersi a quanto fissato dall'art. 165 (iscrizione alle gare).*
3. *Ogni federato sarà munito di tessera rilasciata dalla propria associazione e/o dalla Presidenza della F.C.I. con l'indicazione dell'avvenuto versamento di quota per l'anno in corso (tagliandini di cui all'art. 5 delle presenti norme).*
4. *Il socio collettivo persona giuridica dovrà dare tempestiva comunicazione al Gruppo Provinciale presso il quale è associato o affiliato di ogni variazione concernente la forma giuridica e/o la composizione degli organismi dirigenti.*

**Art. 17 – Altre norme sulla mobilità.** (art. 14 Statuto)

1. *I soci uscenti da una società non potranno chiedere indennizzi né rimborsi, anche di sole quote di versamenti da loro effettuati, per acquisto di materiale di società, spese di amministrazione o sportive a compenso dei loro contributi, ritenendosi in ogni caso tutto il predetto materiale sociale, di qualsiasi natura, di esclusiva proprietà della società e ciò fino a che la stessa sussisterà.*
2. *Sarà fatta eccezione per il caso di suddivisione di una società in due società separate regolarmente approvate dalla F.C.I. e per i soci che debbono trasferire la loro residenza e/o la loro colombaia in altro ambito sociale o di Gruppo, per i quali il Consiglio sociale deciderà l'ammontare dell'aliquota del rimborso di contributi versati e dell'inventario.*
3. *Contro un'impropria decisione del Consiglio sociale è ammesso reclamo al Consiglio Provinciale entro un mese dalla decisione.*
4. *Stesse norme si applicano per la suddivisione di società dal Gruppo di appartenenza.*
5. *I federati dimissionari dovranno provvedere alla restituzione delle tessera federale e degli anelli matricolari ricevuti potendo trattenere solo quelli dei colombi già inanellati.*
6. *I federati che comunque cessano l'allevamento del colombo viaggiatore potranno cedere o consentire l'uso a terzi federati delle loro colombaie dopo averne data comunicazione alla società di appartenenza.*
7. *Ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto, si devono intendere per **giusta causa**, necessarie e sufficienti per passare da una società ad un'altra, le seguenti condizioni:*
- a) *modifica della residenza anagrafica o della localizzazione della colombaia;*
  - b) *sperequazione nelle distanze tra le colombaie della società;*
  - c) *distanza del colombofilo dalla sede della società di appartenenza;*
  - d) *territorio di competenza sportiva diverso (regione, Provincia, A.S.L. denominazione di zona quale alta, basse, est, ovest, centro, ecc.);*
  - e) *linea di volo;*
  - f) *incompatibilità ambientale e sociale (disaccordi e divergenze sportive e/o personali);*
  - g) *.....;*

h) .....

### **Art. 18 – Partecipazione dei soci affiliati**

1. I soggetti collettivi e le persone giuridiche solo affiliati concorrono a determinare solo gli aspetti promozionali, conoscitivi e sportivi dell'attività colombofila.

#### Capo 2° - Scioglimento del rapporto associativo

### **Art. 19 – Cause di cessazione della qualità di associato.** (art. 16 dello Statuto)

1. Fatto salvo quanto stabilito nei singoli Statuti delle associazioni la qualità di associazione federata e/o associato cessa per:

- a) cessazione o cessione dell'attività colombofila;
- b) causa di morte;
- c) scioglimento o estinzione a seguito di procedimenti di fusione o scissione (se trattasi di associati collettivi, di società, di persona giuridica o di ente collettivo);
- d) la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione dai precedenti articoli;
- e) la sopravvenuta impossibilità da parte dell'associato di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- f) recesso;
- g) esclusione;
- h) incompatibilità;
- i) morosità

2. Le cause di cessazione della qualità di associato comporta l'applicazione delle norme di cui al secondo comma del successivo art. 20. (restituzione anelli, denuncia di vendita, ecc.)

### **Art. 20 – Cessazione dell'attività colombofila** (art. 16 lettera b) Statuto)

1. La qualità di associazione (società) iscritta alla F.C.I. e/o di socio associato cessa per cessazione dell'attività colombofila quando essa è resa in modo espresso e per scritto dal Presidente della Associazione, previa conforme delibera dell'assemblea sociale, alla F.C.I. e/o dal singolo socio alla Presidenza di società di appartenenza.

2. La cessazione comporta :

- a) la restituzione dei contrassegni matricolari non ancora utilizzati;
- b) la denuncia della cessione, o della detenzione a scopo privato e non sportivo, dei soggetti posseduti a tale data, degli acquirenti con relativa distinta matricole, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;
- c) la rimozione/inutilizzazione od altro uso della colombaia;
- d) la rinuncia alle quote associative versate.

### **Art. 21 – Cessione dell'attività colombofila.**

1. La qualità di associato cessa per cessione dell'attività colombofila quando un socio cede ad altro socio, o a persona che si intende associare, i colombi posseduti e (eventualmente) la proprietà o l'uso della colombaia posseduta.

2. In tale ipotesi il socio cessante deve inoltrare entro 10 giorni regolare denuncia di cessione dell'attività al Presidente della società di appartenenza indicando:

- a) nominativo e dati anagrafici dell'acquirente;
- b) matricole dei contrassegni dei colombi ceduti e matricole dei contrassegni in giacenza non ancora utilizzati ed eventualmente trasferiti al nuovo socio o a persona che intende associarsi;

c) proprietà e/o uso o dismissione della colombaia.

3. La cessione non deve avere i requisiti della mobilità associativa del singolo socio.

**Art. 22 - Scioglimento o estinzione** (se trattasi di associati collettivi, di società, di persona giuridica o di ente collettivo)

1. Lo scioglimento e l'estinzione dell'associazione deve risultare da apposita delibera assembleare assunta a norma di Codice Civile e di Statuto.

2 Fatto salvo quanto stabilito nei singoli Statuti delle associazioni (società), la qualità di associato cessa per scioglimento o estinzione della società di appartenenza o della persona giuridica o ente collettivo rappresentato.

3. Lo scioglimento o l'estinzione è pronunciata dall'assemblea sociale (della società o della persona giuridica o dell'ente collettivo) o dal Consiglio di Gruppo competente o dalla Direzione federale a norma di Statuto e Regolamento.

4. I singoli soci potranno richiedere una nuova iscrizione alla più vicina società territorialmente competente.

**Art. 23 – Fusione, suddivisione o scissione** (se trattasi di associati collettivi, di società, di persona giuridica o di ente collettivo)

1. Le fusioni, le suddivisioni e le scissioni di associazioni (società) debbono risultare espressamente dai rispettivi atti deliberativi consiliari (e conseguenti modifiche statutarie) comunicati espressamente alla F.C.I.

2. In linea di principio le fusioni, le suddivisioni e le scissioni di società colombofile, di soggetti collettivi, di persone giuridiche o di ente collettivo di per sé non comportano la perdita, "ope legis", della qualità di socio colombofilo dei singoli associati.

3. La fusione per incorporazione di una società colombofila non comporta la perdita di qualità di socio dei singoli associati.

4. La qualità di associato cessa invece qualora, per procedimenti di fusione, suddivisione o scissione della società colombofila di appartenenza o della persona giuridica o ente collettivo rappresentato, si verifichi contestualmente scioglimento o estinzione di società colombofila. In tal caso si applica quanto disposto dal precedente quarto comma dell'art. 22.

5. La fusione, la suddivisione o scissione di società colombofile e di gruppi è assunta a maggioranza degli iscritti dall'Assemblea sociale e comunicata entro 10 giorni al Gruppo competente ed alla Direzione Federale che ne prende atto.

**Art. 24 - Perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione**

1. La qualità di associato cessa per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione come elencati dal precedente art. 8 a norma dell'art. 11 dello Statuto e Regolamento.

2. La verifica del perdurare dei suddetti requisiti è di competenza del Presidente della Società ed in via surrogatoria degli Ispettori federali e della Presidenza federale.

3. La perdita dei suddetti requisiti è deliberata a maggioranza dal Consiglio sociale ed in via surrogatoria della Presidenza federale.

4. La perdita dei requisiti per l'ammissione come sopra descritti si applica anche alle singole associazioni iscritte. L'atto di cessazione, debitamente motivato, è assunto dalla Direzione Federale

## **Art. 25 - Recesso**

1. La qualità di associazione (società) iscritta alla F.C.I. e di singolo associato cessa per recesso, purché ne sia stata data comunicazione scritta alla F.C.I. e/o alla società di appartenenza; la dichiarazione di recesso ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicata almeno un mese prima di essa, e, in caso contrario, con la fine dell'anno successivo
2. Il recesso può avere carattere di immediatezza se espressamente comunicato con le dimissioni e la rinuncia immediata dei diritti di associazione.
3. Il recesso comporta l'applicazione dei disposti dell'art. 20 , secondo comma, sulla cessazione.

## **Art. 26 – Esclusione.** (art. 16 lettera c) dello Statuto)

1. La qualità di associazione (società) iscritta alla F.C.I. e di singolo associato cessa per esclusione quando si verificano le condizioni e si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al successivo capo 3°, art. 32, con provvedimento passato in giudicato.
2. L'atto di esclusione è assunto dall'organo competente, nei modi, forme e termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

## **Art. 27 – Incompatibilità** (art. 16 lettera d) dello Statuto)

1. La qualità di associazione (società) iscritta alla F.C.I. e di singolo associato cessa per incompatibilità quando l'associazione (società) e/o il socio:
  - a) aderisce ad altra associazione che abbia scopi sociali incompatibili e/o in contrasto con quelli dello Statuto e del presente Regolamento;
  - b) assuma cariche in organismi statali, regionali e/o provinciali di controllo ed ispettivi (principio di separazione tra controllato e controllore) dell'operato della F.C.I. e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 07 dicembre 2000 n° 383.
2. In caso di richiesta di autonomia sportiva da parte di una Associazione (Società), le cariche sociali e quelle di Gruppo per quei consiglieri che abbiano doppio incarico, diventano per l'argomento specifico e per gli atti che ne conseguono incompatibili tra di loro. Le cariche sociali saranno preponderanti su quelle di Gruppo.
3. La pronuncia di incompatibilità spetta alla Direzione Federale e/o al Consiglio sociale competente e deve essere assunta entro 30 giorni dal verificarsi della condizione o della data in cui l'organo competente viene a conoscenza della incompatibilità stessa.

## **Art. 28 – Morosità** (art. 16 lettera e) dello Statuto)

1. La qualità di associazione (società) iscritta alla F.C.I. e di singolo associato cessa per morosità ovvero in caso di mancato pagamento delle quote federali nei modi, forme e termini di Statuto sociale, Federale e di Regolamento; in particolare, il mancato versamento della quota associativa annuale e dei contributi deliberati alle scadenze stabilite dallo Statuto comporta l'automatica esclusione dell'associato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
2. Il semplice ritardo contenuto nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni non farà perdere la qualità di associazione (società) iscritta alla F.C.I. e/o di singolo associato ma l'applicazione degli interessi di mora nella misura stabilita dagli organi sociali e federali, volta per volta.
3. Il ritardo oltre i 60 giorni potrà comportare anche la sospensione dai premi sociali, di gruppo e federali

### Capo 3° - Sanzioni disciplinari

#### **Art. 29 – Il richiamo scritto (censura)** (art. 17, comma 1,-lettera a) dello Statuto)

1. Il richiamo scritto o censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi (gruppo, associazione e/o socio) si renda autore di mancanze che rechino lieve nocumento alla F.C.I., ai suoi organi ed ai soci, sia direttamente che indirettamente.
2. In particolare sono considerati tali: i comportamenti ingiuriosi, gli scritti offensivi, la mancanza di sportività, amicizia e collaborazione verso i soci, il mancato adempimento di incarichi e funzioni liberamente assunti e/o accettati.
3. Il Procedimento di censura è svolto secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, dello Statuto.

#### **Art. 30 – La sospensione** (art. 17, comma 1, lettera b) dello Statuto)

1. La sospensione è la disposizione con cui l'organo esecutivo territorialmente competente delibera di sospendere l'efficacia del tesseramento, dell'iscrizione o adesione alla F.C.I. in presenza di circostanze che renderebbero possibile l'esclusione e qualora l'inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze.
2. Il provvedimento è adottato nei confronti di chi viola espressamente, direttamente e/o indirettamente, norme statutarie e regolamentari, regolamenti sportivi e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi tra i soci e gli organi federali.
3. In casi di particolare gravità o di inerzia da parte del Consiglio competente, il provvedimento può essere deliberato dal Consiglio di Gruppo di appartenenza o, in caso di urgenza, dall'organismo esecutivo previsto dal presente regolamento (Direzione Federale).
4. Qualora le circostanze, che renderebbero possibile l'esclusione, abbiano rilevanza nazionale e l'inerzia dei Consigli interessati renda probabile un aggravarsi delle conseguenze, la sospensione può essere deliberata dalla Direzione Federale.
5. In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Consiglio provinciale territorialmente competente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato, comunicazione che deve avvenire in forma ricettizia.
6. In tale caso il socio (persona fisica o soggetto collettivo) non può svolgere per alcun titolo, alcuna attività all'interno della F.C.I. a nessun livello.
7. La sospensione ha la durata massima di 24 mesi (art. 16 comma 2, lettera b) dello Statuto) e può essere prorogata, con deliberazione motivata, di altri 24 mesi.
8. Avverso la deliberazione di sospensione il socio può proporre ricorso al Collegio dei probiviri di associazione (1° livello) e di gruppo (2° livello), se esistenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della deliberazione.
9. Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri di livello inferiore e della Direzione Federale può essere proposto ricorso, **in terzo ed ultimo grado**, al Collegio Federale dei Probiviri nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

#### **Art. 31 – Graduazione dei provvedimenti di sospensione.** (art. 17 comma 2 dello Statuto)

1. Il provvedimento di **sospensione**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) dello Statuto avrà la seguente graduazione in relazione alla gravità dell'infrazione:

a) la pena fino a 12 mesi di sospensione per:

- detenzione di colombi di cui il socio non può dimostrare la proprietà;

- soppressione di un colombo catturato senza aver compiuto le formalità previste dal presente Regolamento nella ricerca del legittimo proprietario;
- tentativi di frode durante una gara;
- contraffazione o falsificazione di un cartellino di proprietà e/o di un anello matricolare;
- falsificazione di altri documenti o uso di classifiche false;
- uso di cartellini o elenco premi falsi per partecipare alle esposizioni;
- rilascio di false testimonianze;
- ingiurie o calunnie di soci, membri, dirigenti ed organi federali durante tutte le fasi dell'attività colombofila;
- i dirigenti federali che avranno volontariamente fatto iscrivere ufficialmente ad un concorso, sotto falso nome, amatori che avevano lo scopo di favorire il risultato finale;
- utilizzo di un apparecchio difettoso dopo che ne sia stata dichiarata la irregolarità dai commissari e sia stato usato colpevolmente in altra gara; l'apparecchio sarà sequestrato;
- infrazioni volontarie contro lo Statuto, il presente Regolamento e il Regolamento gare;
- I dirigenti che organizzassero gare o manifestazioni non approvate, o nei giorni vietati dalla F.C.I. ed al di fuori dei regolamenti e delle disposizioni statutarie e di regolamento;
- partecipazione ad una gara con un colombo del quale il socio non è in grado di provare la proprietà;

b) la pena da 12 a 24 mesi di sospensione per:

- furto di colombi viaggiatori;
- frode durante le operazioni di ingabbio e constatazioni di arrivo dalle gare;
- furto o danno alla società colombofila;
- furto di oggetti, strumenti e premi;
- furto di premi presso altri allevatori;
- corruzione o tentata corruzione di dirigenti e dei commissari;
- partecipazione ed organizzazione di commercio di colombi viaggiatori con destinazione non consentite dalla legge;
- persistenza nella mancata accettazione dello Statuto, del Presente Regolamento e delle norme federali con dichiarazioni di rifiuto rese pubblicamente;
- distruzione volontaria di archivi al fine di evitare l'approfondimento dei controlli.

**Art. 32 – Esclusione.(sospensione oltre i 24 mesi)** (art. 17 comma 1 lettera c) dello statuto)

1. **L'esclusione** è il provvedimento disciplinare di sospensione oltre i 24 mesi per reati di gravità maggiore di quanto previsto per la sospensione di cui al precedente art. 31.

2. L'esclusione del socio, persona fisica, collettiva o persona giuridica, della singola associazione (società) o del Gruppo è deliberata, a secondo delle competenze, dal Consiglio Sociale, dal Consiglio di Gruppo o su istanza dalla Direzione Federale, che ha rilasciato la tessera, qualora sia constatato:

- un comportamento costante e reiterato contrastante con le finalità e i principi della F.C.I.;
- l'inosservanza reiterata dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto della F.C.I.;

- intervenute modifiche statutarie della società e del soggetto collettivo incompatibili con lo statuto della F.C.I.;
- il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. In ogni caso il socio o l'associazione dei quali è proposta l'esclusione devono poter essere messi nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della delibera.

4. La deliberazione di esclusione deve essere adeguatamente motivata e deve contenere la durata dell'esclusione.

5. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Avverso la deliberazione definitiva di esclusione il socio singolo o collettivo o l'associazione può proporre ricorso in ultima istanza al Collegio Federale dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

7. Avverso le decisioni di proposta di esclusione del Consiglio di Società, di Gruppo o della Direzione federale, può essere proposto ricorso nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### **Art. 33 – L'Espulsione** (art. 17 comma 1, lettera d) dello Statuto).

1. **L'espulsione** è il provvedimento adottato nei confronti di chi (socio, associazione o Società o Gruppo) viola in modo reiterato e nonostante diffida le norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di sospensione ed esclusione. L'espulsione priva definitivamente il socio (o la società) dai diritti derivanti dall'associativismo.

2. L'espulsione di un socio è comminata dall'organo territorialmente competente, mentre l'espulsione di una associazione (società) o Gruppo è comminata dal Consiglio Federale a maggioranza semplice (art. 17 comma 4, dello Statuto).

3. Contro l'espulsione è ammesso ricorso in ultima istanza al Collegio Federale dei Probiviri.

4. Il procedimento di espulsione deve svolgersi con le garanzie stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5. Tutti i provvedimenti disciplinari colpiscono indiscriminatamente il socio, il colombo e la colombaia.

### **Art. 34 – Doveri dei presidenti**

1. I Presidenti di ogni livello (società, gruppo, federale), qualora vengano a conoscenza - su segnalazione scritta dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza la esclusione e/o la sospensione del socio, devono convocare senza indugio l'organo competente per gli accertamenti e le deliberazioni conseguenti, restando responsabili delle eventuali conseguenze del loro ritardo.

## TITOLO IV°

### L'ASSOCIAZIONE (SOCIETÀ) COLOMBOFILA

#### Capitolo 1° - Definizioni e competenze

#### **Art. 35 – L'Associazione (La Società) colombofila** (definizione) (art. 18 dello statuto)

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto l'Associazione (o Società) colombofila è l'unità organica fondamentale della Federazione.
2. Per la sua affiliazione alla F.C.I. sono necessari almeno 7 (sette) associati, singoli o collettivi di cui al precedente art 8, primo comma, lettera a) (soci colombofili ordinari);
3. Tuttavia, nelle zone dove non vi siano colombofili in numero sufficiente per costituire una Società affiliata alla F.C.I. con il numero minimo di 7 (sette) associati previsto dall'art. 18 dello Statuto, verrà autorizzata dalla Direzione Federale l'affiliazione di Società con qualunque numero di associati. Tali Società perdurando le condizioni di cui sopra, non potranno essere sciolte per mancanza del numero minimo.
4. L'affiliazione della Società alla F.C.I. deve essere approvata dalla Direzione Federale.
5. L'affiliazione alla F.C.I. deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione. In caso di silenzio l'iscrizione si dà per accettata.
6. L'eventuale diniego, espresso con deliberazione assunta a maggioranza semplice della Direzione Federale, deve essere notificato a mezzo di raccomandata, motivata e contenere le eventuali condizioni minime di reinscrizione.
7. Qualora venga a mancare il numero minimo degli associati, la Società può essere sciolta con deliberazione della Direzione Federale, sentito il Gruppo di appartenenza. In questa deliberazione vengono impartite disposizioni circa l'iscrizione dei colombofili ad altre Società.
8. Alla Società compete il tesseramento degli associati e la rappresentanza nei congressi di Gruppo e Federali.
9. La competenza della Società è delimitata dalle colombaie degli associati (soci) alla stessa appartenenti.
10. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno dotarsi di proprio Statuto Sociale.

#### **Art. 36 – L'Associazione (Società) di nuova costituzione.** (art. 18 dello Statuto)

L'Associazione (o società) di nuova costituzione, a norma di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, nel far domanda di iscrizione alla F.C.I., dovrà allegare:

- a) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale redatto a norma delle vigenti leggi e disposizioni dello Statuto federale e del presente Regolamento;
- b) l'elenco dei soci con le loro complete generalità e indicazione della residenza e della ubicazione della colombaia;
- c) il nome del socio prescelto a Presidente, quello del Segretario e i nomi dei Consiglieri
- d) l'importo delle quote federali dovute alla Federazione, se non regolate in precedenza.

### **Art. 37 – Compiti delle associazioni (società)**

1. Le associazioni (e le società) già costituite e quelle di nuova costituzione comunicheranno al Presidente di Gruppo competente per tempo e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati richiesti dall'art. 7 delle presenti norme, versando nel contempo le quote federali dovute e comunicando altresì tutte le variazioni agli elenchi degli associati.

### **Art.38 - Raggruppamento delle Associazioni (Società) - (Gruppi)** (art. 19 dello Statuto)

1. La Società, tranne i casi in cui sia isolata e nell'impossibilità tecnica di unirsi ad altra Società, deve appartenere ad un Gruppo.
2. La costituzione, fusione, suddivisione dei Raggruppamenti (Gruppi) è libera e lasciata alla libera determinazione delle società che vi provvedono con delibera delle rispettive assemblee sociali.
3. Di dette costituzioni, fusioni e/o suddivisione viene data comunicazione alla Direzione federale entro 10 giorni mediante trasmissione delle relative deliberazioni sociali, corredate dalla nomina dei prescritti organi sociali, del relativo Atto Costitutivo e dello Statuto di gruppo conformemente alle presenti norme.
4. Le società costituite nelle zone dove non vi siano colombofili in numero sufficiente per costituire una Società con il numero minimo di 7 (sette) associati come previsto dall'art. 18 dello Statuto, ed affiliate dalla Direzione Federale, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, dello Statuto ed art. 35, comma 3, del presente Regolamento, con qualunque numero di associati, avranno tutte le prerogative del Gruppo, e, perdurando le condizioni di cui sopra, non potranno essere sciolte per mancanza del numero minimo.
5. I raggruppamenti di società sono a tutti gli effetti Gruppi di cui agli art. 28 e seguenti dello Statuto.

### **Art. 39 - Attività sportiva delle Associazioni (Società)** (art. 20 dello Statuto)

1. L'Associazione (o la Società), nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento, può svolgere un proprio programma sportivo approvato dall'Ufficio Sportivo federale secondo le norme del presente Regolamento.
2. La Società, per poter svolgere autonoma attività sportiva, deve preventivamente comunicare al Gruppo ed alla F.C.I., tramite documento che provi la data certa, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, il proprio programma gare per la prescritta approvazione.
3. La decisione di richiedere l'autonomia sportiva deve essere presa con delibera di almeno i 2/3 dei soci della Società.
4. Alle gare programmate possono aderire solo colombofili facenti parte della Società che ha optato per l'autonomia.
5. La Società che opta per un autonomo programma gare perde per quell'anno il diritto a partecipare all'attività sportiva del proprio Gruppo e di quella degli altri Gruppi, salvo diversa disposizione del Gruppo di appartenenza, alla cui discrezionalità è riservata qualsiasi decisione in merito.
6. Il Consiglio del Gruppo dovrà tenere in particolare considerazione le conseguenze di maggiori difficoltà a carico delle restanti Società, che non dovranno subire disfunzioni a causa di richieste autonome.
7. E' comunque il Consiglio Nazionale che in ultima istanza, se necessario, confermerà od invaliderà la delibera presa dal Consiglio di Gruppo.

8. In caso di richiesta di autonomia sportiva da parte di una Società, le cariche sociali e quelle di Gruppo per quei consiglieri che abbiano doppio incarico, diventano per l'argomento specifico e per gli atti che ne conseguono incompatibili tra di loro. Le cariche sociali saranno preponderanti su quelle di Gruppo.

9. Qualsiasi gara e manifestazione che non rientri nei programmi autonomi di una Società, ma che venga organizzata dalla stessa a livello provinciale e interprovinciale, deve essere approvata e regolamentata attraverso i Comitati interprovinciali o i Gruppi provinciali che aderiscono alla stessa.

#### **Art. 40 – Organi della Associazione (società)** (art. 22 dello Statuto)

1. Organi costituzionali della società sono.
  - a) L'Assemblea sociale;
  - b) Il Consiglio sociale
  - c) Il Presidente di società
2. Lo Statuto sociale può altresì prevedere gli ulteriori organi sociali:
  - d) Il Segretario amministrativo della Società
  - e) Il Comitato gare di società;
  - f) Il Collegio dei Revisori
  - g) La Commissione Giudicante;
  - h) Il Collegio dei probiviri.

#### Capo 2° - Assemblea sociale

#### **Art. 41- Assemblea sociale** (art. 23 dello Statuto)

1. L'Assemblea sociale è l'organo deliberativo della Associazione (Società).
2. Spetta all'Assemblea discutere e deliberare sull'indirizzo sportivo della Società e fissarne le direttive organizzative.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno.
4. L'Assemblea, oltre che per il rinnovo triennale delle cariche sociali, deve riunirsi quando almeno un decimo degli iscritti lo richieda non meno di dieci e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
5. L'Assemblea deve altresì essere convocata quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, la metà dei componenti il Consiglio sociale.
6. Qualora il Presidente della Società non provveda a convocare l'Assemblea nel termine prescritto, la convocazione potrà essere disposta dal Consiglio del Gruppo, a maggioranza semplice, oppure, nei casi previsti dallo Statuto, dalla Direzione Federale a mezzo di un Commissario Straordinario.
7. In particolare spetta all'assemblea:
  - a) eleggere il Presidente ed il Consiglio Sociale; ciascuno degli elettori può esprimere il proprio voto, oltre un solo voto di delega, senza preferenze, per liste di candidati concorrenti con sistema maggioritario a turno unico ai sensi dell'art. 58 dello Statuto salvo diversa disposizioni del proprio statuto sociale. Per l'elezione del Presidente sociale e del Consiglio è necessario il voto di almeno il 50% degli iscritti alla Società. L'Assemblea riunita in seconda convocazione, procede all'elezione anche in presenza di un numero inferiore di votanti ;
  - b) approvare la relazione annuale del Consiglio sociale ed i bilanci consuntivo e preventivo;
  - c) deliberare i contributi a carico o a vantaggio degli iscritti ed ogni provvedimento finanziario;

- d) *deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli Organi superiori, dal Consiglio sociale e dagli associati (Soci);*
- e) *discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all'O.d.G. dei Congressi Nazionali e di Gruppo;*
- f) *fare proposte al Gruppo sul programma sportivo.*
- g) *eleggere, eventualmente se previsti dallo statuto, i componenti degli organi giurisdizionali (Collegio dei Revisori, Commissione Giudicante e Collegio dei Probiviri).*

#### **Art. 42 – Convocazione e validità dell'Assemblea**

1. *L'assemblea sociale è convocata con lettera scritta dal Presidente sociale almeno 10 giorni prima della data stabilita.*
2. *L'assemblea delibera efficacemente con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti.(50% più uno). In seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.*
3. *Per l'O.d.G. la discussione e le deliberazioni valgono le norme degli articoli n°7, 8, 9, 10, e 11 del vigente Regolamento Elettorale Federale.*

#### **Art. 43 - Altre competenze dell'Assemblea sociale**

1. *Oltre alle competenze previste dall'art. 23 dello Statuto spetta all'assemblea sociale:*
  - a) *l'approvazione e le modifiche dello Statuto sociale;*
  - b) *promuovere iniziative sociali per lo sviluppo dello sport colombofilo e della colombofilia in generale;*
  - c) *promuovere il riconoscimento come associazione di promozione sociale secondo quanto stabilito dalla legge 07 dicembre 2000 n° 383 o riconoscersi come Associazione Sportiva dilettantistica ai sensi della legge n. 91 del 23 agosto 1981 e s.m.i..*

### **Capo 3° - Consiglio Sociale**

#### **Art. 44 - Consiglio dell'Associazione (Sociale)** (art. 24 dello Statuto)

1. *Il Consiglio dell'Associazione (Sociale) dirige, coordina e sviluppa l'attività della Società secondo le direttive fissate dall'Assemblea.*
2. *Il Consiglio delibera sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori o dagli iscritti.*
3. *Il Consiglio dell'Associazione (Sociale) si riunisce almeno un volta ogni sei mesi o quando la sua riunione sia richiesta dal Presidente, da almeno un terzo dei suoi membri o un decimo dei soci iscritti.*

#### **Art. 45 - Composizione del Consiglio dell'Associazione (Sociale)** (art. 25 dello Statuto)

1. *Il Consiglio Sociale è composto da un numero di soci iscritti alla Società, non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'assemblea.*
2. *In sede di assemblea generale societaria è eletto il Consiglio sociale e il Presidente della Società secondo il sistema elettorale federale.*

#### **Art. 46 – Competenze del Consiglio dell'Associazione (Sociale)**

1. *Oltre a quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto federale compete al Consiglio Sociale:*
  1. *la nomina dei Comitato di gare sociale;*

2. *la nomina di ispettori di colombaia;*

#### Capo 4° - Comitati gare sociali

##### **Art. 47 – Comitato gare sociali**

1. *Il Comitato gare sociale, costituito in base al precedente art. 40, comma 2, lettera e) compila il programma delle gare sociali, stabilendo eventualmente la ripartizione in zone della società concorrente, provvede alla riscossione delle quote di iscrizione alle gare, nomina le eventuali commissioni o sottocommissioni di gare e stabilisce altresì tutte le altre disposizioni o modalità relative allo svolgimento delle varie competizioni sportive.*

##### **Art. 48 – Commissari di gare sociali.**

1. *I commissari di gare sono nominati dai Comitati gare di cui al precedente art. 46 oppure, in supplezza degli stessi, dai Consigli di Gruppo e, oltretutto dai federati, possono essere tratti anche da estranei alla F.C.I. o soggetti collettivi associati e/o affiliati. Essi, con l'accettazione di tale incarico, s'intendono impegnati ad osservare e fare osservare le presenti norme federali e i regolamenti di gara ed a riconoscere le autorità federali per tutto quanto riguarda il regolare svolgimento delle operazioni inerenti alle gare stesse.*

2. *Detti commissari sono retribuiti con una diaria stabilita dai Comitati gare e precedentemente loro comunicata. Ai commissari delegati ad operare fuori sede saranno altresì rimborsate le spese di viaggio, vitto e trasferta.*

3. *E' consentito esercitare le funzioni di Commissario di gara, esclusa la partecipazione a commissioni di lancio, anche a persone che risultano direttamente interessate nelle gare, purché il consiglio sociale o provinciale ne assuma ogni responsabilità al riguardo e i componenti le Commissioni ne siano al corrente.*

4. *I Commissari debbono garantire che nessun socio ingabbi i propri colombi o partecipi alla rilevazione e verifica degli arrivi dei propri soggetti.*

##### **Art. 49 – Competenze del Segretario amministrativo della società**

1. *Compete al Segretario amministrativo della società:*

- a) *redigere i verbali di Consiglio di società;*
- b) *redigere e presentare per l'esame del consiglio e l'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;*
- c) *tenere aggiornato il libro soci;*
- d) *tenere i resoconti di cassa;*
- e) *raccogliere le quote associative e distribuire le tessere federali;*

#### Capo 5° - Presidente di società

##### **Art. 50 – Il Presidente di società** (art. 26 dello Statuto)

1. *Il Presidente è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente dell'associazione (o Società).*

2. *Al Presidente spetta di convocare e di presiedere il Consiglio, nonché di eseguirne le decisioni.*

3. *Il Presidente della Società può essere coadiuvato da un Vice Presidente.*

4. *Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie del presidente in casi di assenza e/o impedimento dello stesso.*

5. *Il Presidente comunica alla Federazione, tramite il Gruppo, l'elenco nominativo degli associati e del Consiglio Sociale.*
6. *Al Presidente compete di far osservare le direttive Federali, di Gruppo e Sociali.*

#### **Art. 51 – Competenze del Presidente di società**

1. *Oltre a quanto stabilito dall'art. 26 dello Statuto, compete al Presidente di società:*
  - a) *informare il Consiglio ed i soci delle direttive e delle circolari della F.C.I.*
  - b) *predispone l'O.d.G. dell'assemblea, del Consiglio, presiedere e coordinare i lavori.*
  - c) *svolgere, in mancanza del segretario amministrativo, le funzioni di cui al precedente art. 49.*

#### **Capo 6° - Raggruppamenti sportivi**

#### **Art. 52 – Formazione di Raggruppamenti sportivi.**

1. *Potranno realizzarsi temporaneamente le formazioni di Raggruppamenti sportivi composti da più società appartenenti anche a differenti Gruppi Provinciali o anche tra Gruppi provinciali diversi, e ciò ai soli fini dell'attività sportiva congiunta e limitatamente all'attuazione delle gare dell'annata.*
2. *Tali raggruppamenti saranno autonomi, ai soli fini amministrativi e contabili, per le gare od altre manifestazioni, ma resteranno sempre sotto la disciplina ed il controllo del Gruppo o dei Gruppi provinciali da cui dipendono le Società predette.*
3. *La costituzione di tali Raggruppamenti dovrà comunque essere comunicata e autorizzata dai Gruppi provinciali da cui dipendono le società che formeranno detti raggruppamenti.*
4. *In seno a ciascun raggruppamento potrà essere costituito altresì un Comitato Direttivo di Gare composto da tre o più membri che potrà restare in carica anche per la durata di più anni come previsto per i dirigenti di società e di Gruppo. I Comitati direttivi di detti raggruppamenti non potranno però imporre alcuna quota di gestione, in quanto tutte le eventuali spese di viaggio e di organizzazione debbono intendersi comprese nelle quote che verranno versate per le varie gare. Pertanto, mentre sarà possibile realizzare una completa autonomia sportiva, per una determinata zona, le società interessate e i rispettivi soci resteranno tuttavia sempre alla dirette dipendenze del Gruppo Provinciale a cui appartengono per quanto riguarda la disciplina, l'inanellamento, il tesseramento e quanto altro è di spettanza della Presidenza federale.*

#### **Art. 53 – Spese di funzionamento**

1. *Alle spese inerenti il funzionamento delle manifestazioni sportive delle società, dei gruppi provinciali e di eventuali raggruppamenti dai medesimi indette e regolarmente approvate dall'Ufficio Sportivo Federale, provvedono i rispettivi Comitati di Gare mediante il prelevamento di una quota che sarà fissata nei programmi delle manifestazioni stesse. I rendiconti di tali spese, corredati dai documenti giustificativi, se richiesti, saranno presentati per l'approvazione ai Consigli sociali, Provinciali e di Gruppo interessati.*

## **TITOLO IV**

### **IL GRUPPO**

#### **Capo 1° - Definizioni ed organi**

##### **Art. 54 - Il Gruppo colombofilo** (art. 28 dello Statuto)

1. Il Gruppo, nell'ambito della sua competenza territoriale, rappresenta ed è la branca operativa periferica della Federazione e presiede all'organizzazione sportiva ed amministrativa delle Società e dei Federati. Se richiesto il Gruppo fornisce assistenza fiscale e contabile connessa alle Associazioni Colombofile (società) affiliate.
2. Il Gruppo è costituito da due o più Associazioni ( Società).
3. Della costituzione, fusione, suddivisione dei Gruppi, viene data tempestiva comunicazione alla Federazione entro 10 (dieci) giorni dalla relativa deliberazione.
4. La competenza del Gruppo coincide con quella delle Società che associa ed è delimitata dall'ubicazione delle colombaie degli associati (Soci) delle suddette Società.

##### **Art. 55 - Organi di Gruppo** (art. 29 dello Statuto)

1. Gli organi costituzionali del Gruppo sono:
  - l'Assemblea plenaria dei soci iscritti;
  - Il Consiglio;
  - Il Presidente;
2. Il Gruppo colombofilo dovrà dotarsi di Atto Costitutivo e dello Statuto di Gruppo, ratificato dalla F.C.I., costituendosi nei modi e forme ammessi dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti.

##### **Art. 56 – Altri organi di Gruppo**

1. Sono altri organi facoltativi del gruppo:
  - a) Il Segretario amministrativo del Gruppo;
  - b) Il Collegio dei Revisori di Gruppo (art. 29 dello Statuto);
  - c) Il Comitato Gare di Gruppo;
  - d) La Commissione Giudicante (art. 29 comma 1, dello Statuto);
  - e) Il Collegio dei Proviviri.

#### **Capo 2° - Congresso di Gruppo**

##### **Art. 57 - Congresso di Gruppo** (art. 30 dello Statuto)

1. Il Congresso del Gruppo è l'assemblea plenaria dei soci di tutte le Società allo stesso appartenenti.
2. Il Congresso è ordinario o straordinario.
- 2.bis . L'assemblea di gruppo convocata con lettera scritta dal Presidente di gruppo almeno 10 giorni prima della data stabilita.**
3. Il Congresso Ordinario si riunisce
  - a) annualmente per approvare i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale del presidente
  - b) ogni tre anni:
    - per procedere al rinnovo delle cariche associative di Gruppo;
    - per eleggere i delegati delle associazioni ai Congressi Nazionali

#### 4. Il Congresso straordinario si riunisce:

- a) per deliberazione del Consiglio di Gruppo;
- b) per deliberazione della Direzione Federale;
- c) per deliberazione del Consiglio di Gruppo quando la convocazione sia richiesta da un numero di Società che rappresentano almeno la metà degli iscritti del Gruppo;
- d) per richiesta scritta e motivata di un decimo dei soci iscritti nelle società facenti parte del gruppo.

Qualora il Presidente del Gruppo non provveda a convocare il Congresso nel termine prescritto, la convocazione potrà essere disposta a mezzo di un commissario straordinario nominato dal Collegio dei Probiviri di Gruppo o dalla Direzione Federale in via surrogatoria e/o suppletiva.

#### **Art. 58 - Delegati e componenti** (art 31 dello Statuto)

1. Nei congressi di Gruppo ogni Società è rappresentata dall'assemblea plenaria dei propri iscritti regolarmente tesserati.
2. Ogni socio rappresenta se stesso e può avere una sola delega di altro socio assente o impedito. Il socio impossibilitato a presenziare al Congresso di Gruppo, può cedere la propria delega ad altro socio della stessa Società.
3. E' ammessa una sola delega oltre la propria.

#### **Art. 59 - Competenza del Congresso di Gruppo** (art. 32, 33 e dello Statuto)

1. Il Congresso determina gli orientamenti organizzativi e sportivi del Gruppo.
2. Il Congresso determina anche della costituzione, dello scioglimento, della fusione e della suddivisione del Gruppo stesso di cui viene data tempestiva comunicazione scritta, entro 10 giorni, alla Direzione Federale.
3. Al Congresso di gruppo compete:
  - a) approvare ed apportare le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto di Gruppo;
  - b) verificare i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche e sportive;
  - c) definire conseguentemente gli aggiornamenti delle linee di politica associativa;
  - d) eleggere il Presidente ed il Consiglio di Gruppo;
  - e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Gruppo;
  - f) eleggere, se previsti nel proprio statuto, i componenti del Collegio dei Revisori, dei Probiviri e della Commissione Giudicante di Gruppo.

#### **Art. 60 - Potestà di indirizzo del Congresso di Gruppo** (art. 33 dello statuto)

1. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per il Presidente e per il Consiglio del Gruppo che devono ad esse ispirare la loro azione e devono curarne l'adempimento.

### Capo 3° - Consiglio di Gruppo

#### **Art. 61 - Competenze del Consiglio di Gruppo** (art. 34 dello Statuto)

1. Il Consiglio presiede all'attività amministrativa e sportiva colombofila del Gruppo.
2. Il Consiglio del Gruppo promuove, stimola, sostiene e coordina l'attività della Società in conformità alle direttive fissate dai congressi Nazionali o di Gruppo.

**Art. 62 - Composizione del Consiglio di Gruppo** (art. 35 dello Statuto)

1. Il Consiglio del Gruppo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dal proprio Statuto o dall'Assemblea dei soci.

**Art. 63 - Elezione del Consiglio di Gruppo** (art. 36- dello Statuto)

1. L'elezione del Consiglio di Gruppo si effettua in sede di Congresso di Gruppo.
2. L'elezione del Consiglio si effettua con voto segreto in sede di Congresso (o assemblea) di gruppo. Il sistema previsto è quello maggioritario ad un solo turno a liste di candidati concorrenti secondo il regolamento Elettorale Federale e l'art. 58 dello Statuto.
3. Per l'elezione del Consiglio del Gruppo è necessario il voto dei soci o dei delegati che rappresentino almeno il **50 % +1** degli appartenenti al Gruppo e la maggioranza semplice dei votanti.
4. L'Assemblea riunita in seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, procede all'elezione anche in presenza di un numero inferiore di votanti.

**Art. 64 - Riunioni del Consiglio di Gruppo** (art. 37 dello Statuto)

1. Il Consiglio del Gruppo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
2. Il Consiglio del Gruppo deve essere convocato quando almeno un decimo dei membri lo richiama, con richiesta scritta e motivata, e deve riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
3. In caso di scioglimento di Consigli di Gruppo lo stesso commissario "ad acta", se non previsto nello statuto di gruppo, viene nominato dal Consiglio Federale; in caso di scioglimento del Consiglio Sociale la nomina, se non prevista dallo statuto di associazione, spetta al Consiglio del Gruppo di appartenenza.
4. Il Consiglio di gruppo convocata con lettera scritta dal Presidente di gruppo almeno 10 giorni prima della data stabilita. In via d'urgenza almeno 3 (tre) prima.

**Art. 65 - Altre competenze del Consiglio di Gruppo** (art. 38 dello Statuto)

1. Oltre alle competenze di cui all'art. 38 dello Statuto compete al Consiglio del Gruppo:
  - a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi del Gruppo e le relazioni annuali del Presidente;
  - b) organizzare e dirigere l'attività sportiva del Gruppo;
  - c) nominare i componenti del comitato Gare del Gruppo (art. 29 c.1. dello Statuto);
  - d) approvare i programmi provinciali ed interprovinciali (per competenza) delle gare, delle esposizioni, delle manifestazioni colombofile e della relativa gestione finanziaria;
  - e) promuovere e curare l'esecuzione dei deliberati dei Congressi Nazionali e di Gruppo;
  - f) decidere la convocazione, l'O.d.G. e le modalità dei congressi del Gruppo ordinari e straordinari;
  - g) approvare le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività colombofila del Gruppo;
  - h) deliberare i contributi a carico o a vantaggio delle Associazioni (Società) affiliate, degli iscritti e in genere ogni provvedimento finanziario;
  - i) fissare la quota di Gruppo;
  - l) fare proposte agli organi centrali della Federazione;
  - m) comminare le sanzioni disciplinari di cui all'art. 17 - lettere a) b)e c) dello Statuto;
  - n) nominare il Segretario amministrativo del Gruppo;

## Capo 4° - Il Presidente di Gruppo

### **Art. 66 – Il Presidente di Gruppo** (art. 39 dello Statuto)

1. Il Presidente di Gruppo verrà eletto, contestualmente al Consiglio di Gruppo, in sede di Congresso in conformità all'art. 58 dello Statuto con voto segreto ed il sistema maggioritario a turno unico per liste di concorrenti.

### **Art. 67 - Compiti del Presidente di Gruppo** (art. 40 dello Statuto)

1. Al Presidente spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso (o Assemblea) e del Consiglio, il coordinamento e lo sviluppo delle attività colombofile del Gruppo.

2. Al Presidente in particolare compete:

- a) convocare il Consiglio del Gruppo;
- b) presiedere e coordinare i lavori del Consiglio e trarne le conclusioni;
- c) far osservare le direttive Federali e del Consiglio del Gruppo;
- d) comunicare alla Federazione l'elenco nominativo dei federati e del Consiglio di Gruppo;
- e) convocare i Presidenti di Società;
- f) indire riunioni di federati del Gruppo;
- g) convocare il Congresso (o assemblea) di Gruppo a norma di Statuto o su conforme delibera del Consiglio di Gruppo o a richiesta motivata della Direzione e Consiglio Federale.
- h) presenziare alle riunioni di cui agli art. 40 e 68 dello Statuto.

### **Art. 68 – Altri compiti del Presidente di Gruppo**

1. Il Presidente di Gruppo, oltre ai compiti previsti dall'art. 40 dello Statuto federale, deve provvedere:

- a) alla raccolta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in duplice copia, degli elenchi dei colombi posseduti dai propri federati associati al 31 dicembre dell'anno precedente, da compiliarsi su appositi stampati forniti dalla Federazione, inviandone inoltre entro il 31 marzo una copia, debitamente completata di tutti i dati richiesti, alla Presidenza della F.C.I. trattenendo la seconda copia degli stessi per il proprio schedario.
- b) alla riscossione delle quote di spettanza federale per l'anno in corso (escluso cioè quelle dovute a favore del Gruppo e della Società, che verranno versate direttamente) ai fini della successiva rimessa alla Presidenza federale, possibilmente entro lo stesso mese di gennaio, unitamente agli elenchi di cui al precedente comma a). Detta trasmissione potrà essere ritardata ma non oltre il 31 marzo.
- c) alla distribuzione delle tessere federali per i nuovi iscritti dipendenti dal Gruppo, che gli verranno fatti avere dalla Presidenza federale;
- d) alla consegna dei tagliandini di quietanza per la quota dell'anno in corso a tutti i federati che nel termine stabilito dal precedente art. 38 avranno rinnovata la loro iscrizione federale. Detti tagliandini dovranno essere firmati e contrassegnati dal Presidente di Gruppo provinciale all'atto del versamento dell'importo della quota, previo accertamento dell'avvenuta consegna dei prescritti elenchi annuali dei colombi (in duplice copia). I tagliandi saranno numerati progressivamente in modo da facilitare il controllo ed il conteggio dei quantitativi dati ai Presidenti di Gruppo. Le rimanenze dei tagliandini dovranno comunque essere ritornate alla presidenza

- della F.C.I. non oltre il 30 giugno, considerando il numero di quelli distribuiti o trattenuti corrispondente al quantitativo delle quote pagate dai federati al Gruppo.
- e) alla compilazione o aggiornamento dei ruoli delle Società e rispettivi soci dipendenti del Gruppo;
  - f) alla trattazione di tutte le pratiche interessanti l'attività del Gruppo, delle Società, nonché la disciplina di queste e dei rispettivi soci, secondo quanto stabilito dallo Statuto;
  - g) alla distribuzione, a mezzo di appositi soci-agenti federali, preventivamente autorizzati, o dei presidenti di società, agli aventi diritto, dei prescritti anelli matricolari (contrassegni) per colombi viaggiatori e dei corrispondenti certificati di proprietà, curandone nello stesso tempo la relativa gestione contabile-amministrativa;
  - h) alle spese occorrenti per il funzionamento del suo ufficio, nei limiti della somma messa a disposizione secondo le modalità stabilite dal bilancio e/o dallo Statuto;
  - i) a proporre alla Presidenza federale lo scioglimento di società della provincia che non rispondessero ai dovuti requisiti tecnico-sportivi e contabili-amministrativi;
  - j) a proporre eventuali fusioni o suddivisioni di società per speciali motivi, sempre dopo aver sentito il parere del Consiglio di Gruppo;
  - k) a riunirsi in adunanza con altri presidenti di gruppo della stessa regione, o di una o più regioni contermini, ogni qualvolta lo riterranno opportuno per discutere sui vari problemi interessanti i loro centri. Potranno allo stesso fine nominare un consigliere delegato che riferirà poi su detti problemi in sede di Direzione Federale, precisando con esattezza i vari interessi dei Gruppi provinciali rappresentati.

#### Capo 5° Altri organi di Gruppo

#### **Art. 69 – Compiti del Segretario Amministrativo di Gruppo (facoltativo)**

1. Compete al Segretario amministrativo del Gruppo:
  - a) redigere i verbali di Consiglio di Gruppo;
  - b) redigere e presentare per l'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo
  - c) tenere aggiornato il libro società e dei soci;
  - d) tenere i resoconti di cassa;
  - e) raccogliere le quote associative e distribuire le tessere federali eventualmente giacenti e non consegnate dai Presidenti di Società;
  - f) operare le funzioni vicarie del segretario amministrativo di società.
2. In mancanza del Segretario Amministrativo di Gruppo provvede il Presidente di gruppo.

#### **Art 70 – Il Comitato gare e commissari gare di Gruppo**

1. I comitati gare, costituiti in base all'art. 38, comma 1, lettera c) dello Statuto federale ed art. 56, comma 1° lettera c) e delle presenti Norme federali compilano i programmi delle gare, stabiliscono la ripartizione in zone delle società concorrenti, provvedono alla riscossione delle quote d'iscrizione alle gare, nominano le eventuali Commissioni o sottocommissioni di gare, e stabiliscono, altresì, tutte le altre disposizioni o modalità relative allo svolgimento delle varie competizioni sportive.
2. **I commissari di gare**, sono nominati dai comitati di gare di cui al precedente comma, oppure dai consigli provinciali e, oltretutto dai federati, possono esser tratti anche da estranei alla F.C.I.. Essi con l'accettazione di tale incarico hanno il potere di ispezione, controllo, verifica della regolarità e normale svolgimento delle gare nelle varie fasi dall'ingabbio all'arrivo redigendo appositi verbali ispettivi da consegnare ai comitati gara, quando da essi appositamente incaricati di volta in volta.

**Art. 71 - Incompatibilità della carica** (art. 41 dello Statuto)

1. La carica di Presidente di Gruppo è incompatibile con quella di, Presidente Federale e di Società.
2. L'incompatibilità può essere verificata d'ufficio e dichiarata dalla Presidenza federale.
3. Sono inoltre cause di incompatibilità della carica:
  - a) la presidenza e la responsabilità di direttore di organi di stampa colombofila;
  - b) la titolarità di azienda e/o di rappresentanza o di cointeressenza di azienda di articoli di colombofila sportiva;
  - c) i dipendenti o collaboratori di società (associazioni) e di gruppo;
  - d) i titolari e/o dipendenti di aziende convenzionate o che prestano servizi a favore di società e del gruppo;
  - e) chi ha lite o ricorso pendente, in quanto parte di un procedimento disciplinare, amministrativo o civile rispettivamente con la propria associazione (società), col proprio gruppo o con la federazione;
  - f) chi per fatti compiuti allorché era socio di società, di gruppo o federale o dipendente di ente competente alla vigilanza sulla F.C.I. , è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso i suddetti enti, istituti o aziende e non ha ancora estinto la pena inflitta;
  - g) chi, avendo un debito liquido ed esigibile per quote, spese e tributi, rispettivamente verso tutti gli organi federali e verso gli enti di tutela e controllo, non l'abbia ancora estinto con apposita liberatoria;
  - h) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo e non occasionale in favore del gruppo o delle imprese di cui alla precedente lettera d);
  - i) il rappresentante o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento del Ministero delle Politiche Sociali, del Comune o della Provincia che svolge poteri di controllo e vigilanza sulle associazioni di promozione sociale, sulle associazioni sportive dilettantistiche o su altre associazioni a norma di legge;
  - l) chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità e di decadenza prevista dal Regolamento Elettorale Federale.
4. Il verificarsi delle condizioni di incompatibilità, previste dal precedente comma tre, comporta la decadenza dalla carica. La cessazione delle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità o ineleggibilità.
5. Quando si verifica qualcuna delle condizioni sopra descritte, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente, il consiglio di Gruppo di cui l'interessato fa parte glielo contesta. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine il consiglio delibera definitivamente e lo dichiara decaduto. Contro la delibera adottata è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali di gruppo e federali in secondo grado di giudizio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria di gruppo e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto ed alla Federazione. Le deliberazioni di cui al presente comma sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi socio.
6. La decadenza dalla carica può essere promossa in prima istanza da qualsiasi socio o da chiunque altro vi abbia interesse davanti agli organi giurisdizionali competenti, se esistenti nei vari livelli, ovvero al **Collegio dei Probiviri** nei vari livelli di gradi di giudizio. Solo in caso di inadempienza degli stessi il ricorso può essere interposto davanti alla Direzione federale ed infine al Tribunale Civile competente per territorio.
7. L'inadempienza degli organi federali competenti in materia, nei modi e termini fissati dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal regolamento Elettorale Federale comporta

*l'instaurarsi del procedimento disciplinare e, se reiterati e continuati, di scioglimento dei suddetti organi inadempienti.*

### **Art. 72 – Astensioni**

1. Sono causa di **astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione** dei componenti degli organi collegiali nelle deliberazioni avente per oggetto:
  - a) fatti, persone o cause di interesse personale o di parenti e affini fino al quarto grado;
  - b) fatti o richieste che interessano l'associazione (società) di appartenenza;
  - c) .....
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.
3. L'astensione comporta l'allontanamento dall'aula.

### **Art. 73 - Revisori di Gruppo** (art. 42 dello Statuto)

1. L'attività contabile ed amministrativa del Gruppo è controllata da due revisori dei conti nominati dal Congresso del Gruppo.
2. La costituzione ed il funzionamento dei Revisori del Gruppo sono le stesse del Collegio Federale dei Revisori di cui all'art. 69 e del Titolo VII capo 2° dello Statuto Federale e Titolo VI capo 9° art 133 e seguenti del presente Regolamento.

### **Art. 74 – Collegio dei Probiviri di Gruppo** (art. 43 dello Statuto)

1. La competenza giurisdizionale disciplinare (sanzioni disciplinari) è riservata, se istituito, esclusivamente al Collegio dei probiviri di gruppo secondo le norme del capo 2 del titolo VII dello Statuto federale e con le modalità e procedure stabilite per il corrispondente Collegio dei probiviri federale di cui successivi art. ....
2. Lo stesso decide in materia di contenzioso elettorale e di elezioni a cariche ed componenti di organi.

### **Art. 75 – Commissione Giudicante di Gruppo** (art. 44 dello Statuto)

1. La competenza giurisdizionale di legittimità (violazioni di leggi, Regolamenti e Statuti) è riservata, se istituita, esclusivamente alla Commissione Giudicante di gruppo secondo le norme di cui al capo 4 del titolo VII dello Statuto federale e con le modalità e le procedure stabilite per la corrispondente Commissione Giudicante Federale di cui ai successivi art. .... Capo ..... titolo ..... del presente regolamento.

## TITOLO VI

### ORGANI NAZIONALI

#### Capo 1° - Organi e cariche

#### **Art. 76 - Organi Nazionali della Federazione e cariche elettive** (art. 48 dello Statuto)

1. *Gli organi nazionali della Federazione sono:*
  - a) *il Congresso Nazionale;*
  - b) *il Consiglio Federale;*
  - c) *il Presidente Federale;*
  - d) *la Direzione Federale;*
  - e) *il Consiglio Nazionale dei Gruppi;*
  - f) *il Collegio Federale dei Probiviri;*
  - g) *il Collegio dei Revisori;*
  - h) *la Commissione Giudicante.*
2. *Tutti gli organi della Federazione si rinnovano ogni tre anni.*
3. *Spetta al Consiglio Federale convocare le Assemblee di Società, di Gruppo e i Congressi Nazionali per il rinnovo triennale di cui sopra. In caso di scioglimento anticipato di detto organismo la durata della gestione commissariale non può eccedere i 12 mesi. (art. 48 comma 3 Statuto).*
4. *Tutte le cariche statutarie sono elettive.*
5. *Ogni associato e, in genere, ogni membro di un organo statutario o associativo ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore dell'apporto nell'associazione o la carica ricoperta. I Delegati delle associazioni al Congresso Nazionale, come eletti nelle assemblee di gruppo, esprimono tanti voti quanti sono i soci rappresentati in base ad un rapporto stabilito dal Consiglio federale.*
6. *Non saranno comunque ammissibili soggetti privi del diritto di voto, con diritto di voto limitato salvo i delegati dotati di voto plurimo.*
7. *In tutti gli organi statutari, con le sole eccezioni che seguono, possono essere candidati gli associati persone fisiche o i mandatari di persone giuridiche od enti collettivi associati.*
8. *Alla regola enunciata nel comma precedente fanno eccezione:*
  - a) *i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;*
  - b) *i membri del Collegio Federale dei Probiviri;*
  - c) *i membri della Commissione Giudicante.*
9. *Tutte le elezioni alle cariche associative si effettuano con votazione segreta.*
10. *Nelle assemblee è ammessa la votazione per delega. Il delegato a sua volta non può delegare.*
11. *I delegati impossibilitati ad intervenire ai congressi Nazionali e di Gruppo non possono trasferire il proprio mandato ad un altro delegato dello stesso Gruppo o della stessa Società (il delegato non può a sua volta delegare) Gli stessi impossibilitati sono legalmente sostituiti dal relativo supplente (primo dei non eletti). E' fatta eccezione per le società ed i Gruppi che hanno un solo delegato al Congresso i quali provvederanno a eleggere un secondo delegato con poteri vicari o sono rappresentati dal Presidente di Società o di Gruppo. (art. 48 comma 10, dello Statuto)*
13. *Non possono assumere incarichi elettivi nella Federazione, gli associati che hanno con la stessa un rapporto di impiego.*
14. *Le cariche associative non comportano alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese di rappresentanza.*

15. Da ogni carica si decade anche anticipatamente rispetto alla naturale scadenza in seguito a voto di sfiducia deliberato su apposito e preannunciato O.d.G. della maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha provveduto alla elezione.

16. Ogni organo dovrà verbalizzare in apposito registro o libro le riunioni e le deliberazioni adottate, con verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'organo indicati o designati ai sensi del presente statuto.

17. Copia di tali verbali potrà essere rilasciata dal presidente dell'organo ai membri dello stesso.

18. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie dei verbali, né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi organi.

19. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale, il Commissario "ad acta" è designato dai Proviviri.

20. I Commissari indicano assemblee congressuali entro l'annata in corso al momento della nomina.

#### **At. 77 – Partecipazione ai congressi federali.**

1. Partecipano e hanno diritto di voto le persone fisiche e i soci collettivi regolarmente iscritti e appositamente delegati.

2. Possono essere delegati ai Congressi federali le persone fisiche e i soggetti collettivi in regola con il tesseramento dell'anno sociale alla data in cui si svolge il Congresso nazionale.

3. Tutte le tessere sociali sono valide.

4. Alle assemblee di società e di gruppo ogni partecipante può esprimere il solo proprio voto oltre ad una sola delega. Ai Congressi federali i delegati esprimono tanti voti quanto sono il numero dei soci rappresentati.

5. Partecipano di diritto i Presidenti di società, di gruppo e federale e, se eletti, il Presidente del Consiglio Federale e del Congresso nazionale.

6. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto se non delegati, i componenti dei Consigli uscenti purché regolarmente tesserati.

7. Partecipano ed assistono inoltre i soggetti di cui all'art. 53 dello Statuto.

### Capo 2° - Il Congresso nazionale

#### **Art. 78 - Congresso Nazionale** (art. 49 dello Statuto)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo di indirizzo politico e programmatico della Federazione.

2. Esso fissa gli orientamenti generali, organizzativi e sportivi della Federazione ed elegge il Presidente ed il Consiglio Federale, oltre agli organi giurisdizionali.

3. Spetta al Congresso Nazionale l'approvazione o la modifica dello statuto.

4. Per l'approvazione o la modifica dello statuto è necessario il voto dei delegati al Congresso Nazionale che rappresenti almeno il 50% più uno degli iscritti alla Federazione e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

5. Compete inoltre al Congresso quanto previsto all'art. 49 dello Statuto.

#### **Art. 79 – Competenze del Congresso nazionale**

Il Congresso nazionale inoltre:

- verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- definisce conseguentemente gli aggiornamenti delle linee di politica associativa;

- *approva la relazione previsionale e programmatica relativa al triennio (bilancio triennale) del consiglio in carica;*

### **Art. 80 - Congresso Ordinario o Straordinario** (art. 50 dello Statuto)

1. *Il Congresso Nazionale è Ordinario o Straordinario.*
2. *Il Congresso Nazionale ordinario si riunisce ogni tre anni su deliberazione del Consiglio Federale e su O.d.G. da esso predisposto e annualmente nei casi di cui all'art. 50 secondo comma, lettere a) e b) dello Statuto.*
3. *Il Congresso Nazionale Straordinario si riunisce:*
  - a) *per deliberazione del Consiglio Federale;*
  - b) *per deliberazione del Consiglio Federale quando la convocazione sia chiesta da un numero di Associazioni affiliate e/o Gruppi che rappresenti almeno la metà degli iscritti alla Federazione; in tal caso il Consiglio Federale deve decidere entro due mesi dalla richiesta.*
  - c) *per richiesta di un decimo degli associati.*

### **Art. 81 – Altre convocazioni straordinarie**

1. *Il Congresso straordinario può essere altresì convocato sulla base di un documento sottoscritto dalla maggioranza del Consiglio Nazionale e approvato dai due terzi dei suoi componenti.*
2. *Il documento, unitamente alle firme dei Consiglieri, è inviato al Presidente Federale il quale convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta il Consiglio Nazionale per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento a proposito degli adempimenti per la convocazione del Congresso straordinario.*
3. *Tale Consiglio Nazionale dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.*
4. *Il Congresso straordinario si svolge secondo le norme dettate per il Congresso ordinario e dal Regolamento elettorale federale.*
5. *Il Presidente federale che non adempie nei termini e modi di cui ai precedenti commi, previa messa in mora da parte del Consiglio, decade dalla carica.*

### **Art. 82 – Composizione** (art. 51 dello Statuto)

1. *Ogni Associazione è rappresentata al Congresso Nazionale da un numero di delegati, eletti nelle apposite assemblee di gruppo, proporzionale al numero dei soci regolarmente tesserati, secondo un rapporto che può variare da un delegato ogni 9 iscritti o frazione a un delegato ogni 50 iscritti o frazione.*
2. *Il rapporto di cui sopra deve essere preventivamente stabilito dal Consiglio Federale tenuto conto del numero complessivo degli iscritti nei Gruppi meno numerosi.*
3. *Il Consiglio Federale stabilisce in ordine al rapporto di rappresentanza di cui sopra il numero dei delegati di ciascun Gruppo, rappresentante le singole associazioni, al Congresso Nazionale.*
4. *E' comunque assicurato un rappresentante ad ogni Associazione o Gruppo, con diritto di voto in base al numero dei soci rappresentati.*

### **Art. 83 - Elezione dei delegati** (art. 52 dello Statuto)

1. *L'elezione dei delegati delle associazioni federate al Congresso Nazionale si effettua nei congressi di Gruppo appositamente convocati con specifica menzione dell'O.d.G. con voto segreto a sistema maggioritario a turno unico per liste di candidati concorrenti secondo le norme del Regolamento Elettorale federale.*

2. Ogni delegato ha un numero di voti pari al numero dei federati che rappresenta. I delegati impossibilitati ad intervenire ai Congressi Nazionali sono sostituiti dai supplenti a norma di Statuto.

3. Contro l'elezione dei delegati è ammesso ricorso secondo il Regolamento elettorale federale.

#### **Art. 84 - Soggetti ammessi alle riunioni** (art. 53 dello Statuto)

1. Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei congressi di Gruppo e di Società con funzione di Gruppo. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti e i Consiglieri Federali, i componenti di Commissioni federali, di Gruppo e di Società e di altri organi statutari e delle associazioni colombofile che già non vi appartengano a titolo di elezione personale.

2. Assistono inoltre, senza diritto di voto né di intervento, gli organi di stampa, i rappresentanti di aziende di articoli colombofile e qualunque altro personaggio di altre federazioni colombofile.

#### **Art. 85 – Svolgimento dei lavori del Congresso.**

1. I lavori del Congresso nazionale federale, sia ordinario che straordinario, si svolgono secondo le norme fissate da un apposito regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio federale e, nelle tornate elettorali triennali, secondo le norme del Regolamento Elettorale Federale.

### Capo 3° - Il Consiglio Federale

#### **Art. 86 - Consiglio Federale** (art. 55 dello Statuto)

1. Il Consiglio Federale è, subordinatamente al Congresso ed entro la linea da questo fissata, il massimo organo di governo, di indirizzo, di coordinamento e l'organo deliberativo della Federazione.

2. Esso guida e controlla tutta l'attività della Federazione.

3. Al Consiglio Federale compete a chiarimento ed integrazione di quanto stabilito dall'art. 55, comma 3, dello Statuto quanto stabilito dal successivo art. 85:

#### **Art. 87 – Ufficio Sportivo** (art. 56 Statuto)

1. Il Consiglio federale, in base all'art. 56 dello Statuto, costituisce un Ufficio Sportivo con delega all'organizzazione dell'attività sportiva della F.C.I. Detta delega comprende la sola gestione ed organizzazione delle gare della Colombaia Unica federale con obbligo di preventivo e di rendicontazione. Detta delega potrà essere revocata per motivi di opportunità e di negligenza nella gestione.

2. All'Ufficio Sportivo compete inoltre:

- a) il visto di compatibilità dei programmi gare delle associazioni e dei gruppi affinché gli stessi non interferiscano con le gare organizzate o sponsorizzate dalla F.C.I.;
- b) l'organizzazione di mostre e gare nazionali o a carattere regionale sentiti i gruppi interessati;
- c) la redazione e presentazione al Consiglio per la sua approvazione di un Regolamento Sportivo Nazionale Gare;
- d) la nomina della Commissione Giudici;
- e) disamina dei contenziosi di esclusiva competenza sportiva.

3. L'Ufficio Sportivo potrà adottare un proprio Regolamento di Funzionamento, e resterà in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e fino alla sua legale sostituzione.

#### **Art. 88 – I Consiglieri federali (diritti e doveri)**

1. Ogni Consigliere federale rappresenta la comunità colombofila ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità di legge, di Statuto e di Regolamento. Hanno altresì il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo sportivo-amministrativo del consiglio federale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere ed ottenere tempestivamente dalla Segreteria federale informazioni e copie di atti e documenti in possesso utili all'espletamento del mandato e concernenti oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Notizie ed informazioni riguardanti altri argomenti, pratiche in istruttoria o riservate, dovranno essere chieste direttamente al Presidente.

4. I consiglieri possono accedere anche agli atti istruttori, presupposti o accessori alle delibere federali o di gruppo in possesso della federazione, comunque necessari a consentire una maggiore e tempestiva cognizione dei contenuti dell'attività della Federazione, fermo restando l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e salvo diverse valutazioni per il caso specifico effettuate dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.

5. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle associazioni e dei Gruppi tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

6. I Consiglieri hanno anche facoltà di accedere direttamente alle informazioni ed alle copie degli atti disponibili tramite i programmi informatici.

7. Il Consigliere che intenda evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Presidente Federale che fornisce risposta entro un termine non superiore ai 15 giorni dal ricevimento della stessa.

8. I Presidenti di Società e di Gruppo rispondono del mancato adempimento ovvero di ritardi non giustificati anche dal punto di vista disciplinare.

9. L'orario e le modalità di consultazione degli atti vengono stabilite periodicamente dal Presidente Federale sentito il Segretario.

#### **Art. 89 – Il segretario amministrativo (art. 67 dello Statuto)**

1. Al segretario amministrativo della F.C.I., di cui all'art. 55, comma 3, lettera b) ed art. 67 dello Statuto sono assegnati i seguenti compiti:

- a) curare la compilazione del libro degli inventari e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;
- b) curare l'amministrazione dei fondi della federazione, attuandone ogni migliore evidenza secondo le disposizioni del Consiglio Federale;
- c) disporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto consuntivo all'esame del Consiglio Federale (art. 60 dello Statuto) per l'approvazione del Congresso nazionale;
- d) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Federale e della Direzione Federale; i verbali sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario;

- e) *presenziare alle aste e cessioni organizzate dalla F.C.I. e partecipare alla stipula dei contratti;*
- f) *avvalersi e dirigere l'opera del personale incaricato di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni (impiegati amministrativi della F.C.I.);*
- g) *delegare alcune sue funzioni agli impiegati amministrativi della F.C.I.*
- h) *compilare entro il 28 febbraio di ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame della Direzione ed del Consiglio Federale ed all'approvazione del Congresso nazionale.*

**Art. 90 - Altre competenze del Consiglio federale** (art. 55 comma 3 dello Statuto)

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 55 dello Statuto competono al Consiglio Federale i seguenti compiti:

- *eleggere la Direzione Federale;*
- *deliberare in merito all'attribuzione, tra i propri componenti, delle funzioni vicarie del vice-presidente rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Tale delibera è approvata su proposta nominativa del Presidente;*
- *convocare il Congresso ordinario ogni tre anni o quello straordinario con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti;*
- *approvare i Regolamenti Nazionali;*
- *approvare annualmente il programma della Federazione individuandone gli strumenti e i tempi di verifica;*
- *predisporre per l'approvazione il Bilancio di Previsione;*
- *approvare, in coerenza con il programma annuale, i programmi dei settori di lavoro legati a specifiche politiche della Federazione e, su proposta del Presidente, ne nomina i responsabili;*
- *predisporre per l'approvazione annuale il bilancio consuntivo;*
- *ratificare le nomine e le cariche delle Assemblee elettive delle Società e dei Gruppi;*
- *approvare eventuali accordi di natura federativa con altre associazioni non comportanti modifiche statutarie;*
- *deliberare l'adesione ad organismi di livello nazionale ed internazionale, nominando i rappresentanti della F.C.I. al loro interno e sottoscrivere eventuali protocolli d'intesa;*
- *deliberare sulla costituzione o l'adesione a società di capitali;*
- *convocare almeno ogni dodici mesi il Consiglio Nazionale dei Gruppi di massima rappresentatività di tutte le istanze della Federazione;*
- *deliberare sulle modalità di tesseramento ed i relativi costi nazionali;*
- *deliberare l'elenco delle attività esercitabili di cui all'art.2 dello statuto;*
- *definire la sede di direzione, coordinamento e promozione delle attività approvando atti di indirizzo delle stesse;*
- *deliberare l'entità e le modalità di trasferimento dei propri contributi pubblici ai livelli territoriali nei limiti fissati da apposito Regolamento;*
- *definire gli ambiti geografici di pertinenza dei livelli regionali/interregionali ;*
- *nominare, in assenza del Comitato regionale/interregionale competente, un responsabile;*
- *commissariare Società, Gruppi ed altri Comitati regionali e interregionali;*
- *formulare indirizzi da osservare da parte delle aziende comunque partecipate e designa i rappresentanti della F.C.I. Nazionale ;*
- *delibera la contrazione di mutui;*
- *delibera circa gli acquisti e le alienazioni immobiliari di qualsiasi tipo;*
- *nomina e designa i rappresentanti della F.C.I. presso enti ed istituzioni nazionali ed internazionali.*

- predisporre per l'approvazione da parte del Congresso la relazione annuale della Direzione Federale ed i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione;
- provvedere all'esecuzione dei deliberati del Congresso Nazionale;
- decidere la convocazione, la data, il luogo, l'O.d.G. e le modalità dei Congressi Nazionali ordinario e straordinario;
- deliberare i contributi a carico o a vantaggio dei Gruppi, delle Società, degli iscritti e in genere ogni provvedimento finanziario; fissare la quota annuale di iscrizione alla Federazione;
- deliberare su tutti i problemi sottoposti alla sua approvazione dagli organi periferici della Federazione e da singoli iscritti;
- prendere provvedimenti a carico di dirigenti di Società o di Gruppo, procedere allo scioglimento degli organi associativi periferici ed alla nomina di reggenze provvisorie o commissariali, predisporre le assemblee per la designazione di nuovi organi nei casi e secondo le procedure statutarie nel rispetto delle autonomie statutarie degli organi periferici;
- decidere, inteso il parere del Consiglio di Gruppo competente e della Direzione federale, sulla liquidazione delle società che debbono essere, per giustificato motivo, sciolte, tenendo in ogni caso presente quanto al riguardo potrà essere stabilito nello Statuto delle società stesse.
- deliberare l'espulsione degli associati e delle Società dalla Federazione al termine dei procedimenti disciplinari a seguito di sentenza passata in giudicato.
- delibera sulla eventuale autorizzazione al Presidente a stare in giudizio per conto della F.C.I.;
- delibera l'approvazione dei contratti, dei capitolati, delle convenzioni di spesa e autorizza alla stipula dei contratti, nei limiti del Regolamento di Contabilità;
- approva tutte le iniziative ed assume tutte le deliberazioni che comportano l'assunzione di spese correnti ed occorrenti al funzionamento della F.C.I. nei modi e limiti stabiliti dal Regolamento di Contabilità. Tutte le spese deliberate devono essere contenute entro i limiti fissati negli appositi titoli, capitoli ed articoli del bilancio preventivo. Con apposita delibera può essere disposto l'assestamento del bilancio preventivo sentito il parere del Collegio dei Revisori. Nel Bilancio Preventivo deve essere stanziato il finanziamento degli organi tecnici, dell'Ufficio Sportivo, della Commissione Giudici ed altre forme di contributi a carico od a favore del bilancio F.C.I.
- delibera l'affiliazione e l'adesione ad altre associazioni, gruppi o Enti aventi scopi analoghi a quelli della F.C.I. e che non comportino modifiche statutarie;
- delibera di intervenire ufficialmente o promuovere le manifestazioni colombofile nazionali ed internazionali;
- promuovere gli scambi culturali-scientifici con l'estero, mediante lo scambio di delegazioni, incontri e materiale scientifico in genere;
- partecipare con propri delegati ai Congressi della Federazione Colombofila Internazionale (F.C.Int.);
- promuovere ed esplicitare tutte le attività che possano valorizzare in campo nazionale ed internazionale la colombofilia sportiva;
- predisporre ed approvare i regolamenti interni e di applicazione di norme di legge e statutarie e degli organi tecnici (Ufficio Sportivo, Commissione Giudici, ecc.) e le relative modifiche;
- ratificare l'elezione delle persone chiamate alle cariche di tutti gli organi centrali e periferici;
- controllare e verificare le attività delle associazioni (società) e dei gruppi e degli organi tecnici, affinché esse siano conformi alle leggi, allo Statuto ed al presente Regolamento;

- ratificare, su proposta della Commissione Giudici, la nomina dei nuovi giudici nazionali ed internazionali;
- determinare gli indirizzi generali di gestione;
- assumere e licenziare il personale dipendente;
- promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede;

4. Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni alla Direzione Federale, al Presidente Federale o ad un Consigliere Delegato determinando i limiti della delega.

## **Art. 91 - Convocazione del Consiglio Federale**

### **a) adunanze ordinarie e straordinarie – convocazione d'urgenza**

1. Il Consiglio Nazionale è convocato almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente Nazionale.

2. Il Consiglio federale è convocato in adunanza ordinaria per la trattazione dei Bilanci annuali e pluriennali, dei Conti Consuntivi, delle verifiche contabili e programmatiche semestrali, nonché per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio federale può riunirsi in adunanza straordinaria per determinazione del Presidente, su richiesta dell'Autorità Ministeriale, per deliberazione della Direzione Federale, per domanda indirizzata al Presidente da un terzo dei Consiglieri in carica o da richiesta unanime dei Presidenti dei Gruppi o Associazioni che rappresentano un quinto dei soci affiliati. In tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

4. Il Consiglio Federale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed improrogabili che rendono necessaria l'adunanza.

## **Art. 92 - Modalità delle convocazioni**

### **a) avviso di convocazione -consegna – modalità - termini**

1. Il Consiglio Nazionale è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

2. Il Consiglio Nazionale può essere convocato su specifico ordine del giorno, su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l'argomento richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.

3. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente federale, dal Vice Presidente o, in assenza e impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età, con avvisi scritti da comunicarsi al domicilio anagrafico od elettronico segnalato dal consigliere. Il Consigliere può indicare nell'ambito del proprio territorio comunale altro luogo o persona, oltre al domicilio, presso cui può essere comunicato l'avviso scritto di convocazione. La comunicazione deve risultare dagli atti dell'Ufficio Segreteria.

4. La convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche, o via fax, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al 1° comma.

5. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno sette giorni interi prima di quello

stabilito per la riunione. Per le adunanze straordinarie l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

6. L'avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare è da pubblicarsi all'Albo Pretorio della F.C.I..

7. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere comunicato almeno 24 ore prima ma, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dal Consiglio stesso a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di Statuto o di legge.

8. Analoga procedura viene seguita per gli elenchi di oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

## **Art. 93 - Ordine del giorno**

### **a) modalità di presentazione**

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente Nazionale.

2. L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Direzione in materia di competenza del Consiglio Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale deve inserire all'ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno un terzo dei componenti.

4. Il Presidente federale, il Vice Presidente nello svolgimento delle funzioni vicarie, o in caso di contemporanea assenza e impedimento, il consigliere anziano, stabiliscono gli argomenti di trattazione delle adunanze del Consiglio.

5. Nell'espletamento di questa funzione i soggetti di cui al primo comma potranno avvalersi del parere della Direzione federale, dell'Ufficio Sportivo e del Consiglio nazionale dei Presidenti dei Gruppi di cui all'art. art. 68 dello Statuto e dell'Ufficio di Segreteria.

6. All'ordine del giorno verranno iscritte le proposte del Presidente Federale, della Direzione Federale, dell'Ufficio Sportivo, del Consiglio nazionale dei gruppi, dei singoli Consiglieri, dell'Ufficio di Segreteria, secondo l'ordine di presentazione. Verrà altresì allegato l'elenco delle interrogazioni avanzate dai consiglieri che hanno ricevuto risposta

### **b) argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti non aventi contenuto amministrativo, sportivo e impegni di spesa.

2. Nel caso siano introdotte proposte che non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

3. Per fatti o circostanze verificatisi successivamente all'avviso di convocazione della seduta, il Consigliere che intenda sottoporre al Consiglio Federale la discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno deve presentare la richiesta al Presidente Federale, in forma scritta, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve indicare il contenuto della proposta.

4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri, nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di dieci minuti ciascuno.

5. In caso di diniego il Consigliere può riproporre l'istanza al Consiglio che decide seduta stante con voto senza discussione ed ammettendola nella voce "varie ed eventuali".

### **c) deposito degli atti**

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata presso la Segreteria, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, almeno 48 ore prima dell'adunanza o trasmessa con gli allegati con l'avviso di convocazione. Nel caso di adunanze convocate d'urgenza o di argomento aggiunto all'ordine del giorno, la proposta deve essere depositata o trasmessa almeno 24 ore prima.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è completa dei pareri previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento e, se comportante spesa o riduzione di entrata, del parere favorevole del Segretario Amministrativo. Il Presidente, specificandone i motivi, può rinviare, senza discussione, la trattazione di un argomento già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio ad altra seduta.

#### **d) procedura di deposito**

1. Le proposte di atti, formalmente redatte, iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria sette giorni prima della data di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio federale.

2. Le proposte riguardanti:

a) atti generali di indirizzo per l'esercizio della funzione di gestione e funzionamento da parte della Direzione Federale, dell'Ufficio Sportivo e della Commissione Giudici;

b) regolamenti ed atti di indirizzo espressamente previsti dallo Statuto o desumibili dalla norma statutaria, oppure relativi all'esercizio della funzione di controllo;

c) atti relativi alla istituzione di nuovi tributi e tariffe o alla modifica rilevante di quelli esistenti;

sono depositati 14 giorni prima della seduta. Detti termini si applicano anche alle modifiche dei predetti atti, fatte salve le normative vigenti in materia che prescrivano termini diversi.

3. I termini di cui al presente articolo possono essere disattesi in caso di scadenze determinate da norma di legge, di Statuto o di Regolamento e su informazione del Presidente o del consigliere delegato al trattamento della pratica.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Direzione Federale, all'Ufficio Sportivo ed al Consiglio federale, che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ed amministrativa del Segretario, responsabile del servizio interessato, e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Segretario Amministrativo di cui all'art. 67 dello Statuto in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. Su ogni proposta di deliberazione, sia di Direzione Federale che di Consiglio Federale, o dell'Ufficio Sportivo, nell'ambito delle competenze e nei limiti stabiliti dal Regolamento di Contabilità, aventi per oggetto o comportanti comunque assestamento di bilancio preventivo o diverse imputazione dei capitoli di spesa o di entrata, deve essere allegato il parere favorevole del Collegio dei Revisori di cui all'art. 69 dello Statuto.

#### **Art. 94 - Regole di funzionamento** (art. 48 dello Statuto)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Federale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

2. Nelle votazioni con parità di voto prevale il voto del Presidente.

3. Il consigliere Federale, più volte assente in modo ingiustificato, può essere richiamato dal Consiglio Federale e, perdurando l'assenza ingiustificata, verrà sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza

4. *Compete al Presidente federale la convocazione, mediante opportuno e motivato O.d.G., del Consiglio federale; lo stesso ne assume la presidenza, ne coordina i lavori e regola gli interventi.*
5. *In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto del Vice-Presidente.*
6. *Le adunanze del Consiglio si tengono di norma nella sede della Federazione.*
7. *Il Presidente stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede della federazione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della federazione con la periferia.*
8. *La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Federale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.*
9. *Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizione di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, soci e portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole, su questioni di interesse colombofilo.*
10. *Il Consiglio può indire speciali forme di consultazione dei soci, delle associazioni e dei Gruppi per la tutela di interessi colombofili, con pubblici dibattimenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento. Può nominare altresì, qualora se ne presenti la necessità, delegazioni, i cui criteri di composizione sono demandati al regolamento, per illustrare proposte o per audizione di rappresentanti dei soggetti di cui al precedente comma.*
11. *Il Presidente o il Vice Presidente federale non possono presiedere le adunanze convocate per discutere o deliberare sul conto proprio, per fatti e persone che li interessano direttamente o decidere su deliberazioni di società o di gruppo cui essi vi abbiano partecipato, nella qualità di socio o consigliere, o alla gestione sulle quali il Consiglio federale è chiamato a decidere o deliberare.*
12. *Ove necessario, onde far fronte ad eventuali incompatibilità derivanti dalla situazione di cui al comma precedente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più Anziano di età non incompatibile con la carica.*
13. *Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge, lo Statuto ed il Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.*
14. *L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un singolo Consigliere. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione deve essere approvata dal Consiglio, senza discussione, a maggioranza salvo il caso che la richiesta sia avanzata da un terzo di consiglieri nel qual caso la modifica è obbligatoria.*
15. *Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari e mantiene l'ordine dell'assemblea.*
16. *Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza, interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.*
17. *Il Presidente sospende i lavori del Consiglio Federale in caso di impedimento del regolare svolgimento dei lavori. Tale decisione viene inserita nel processo verbale dell'adunanza.*
18. *Il consigliere federale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio, salvo legittimo giustificato impedimento.*
19. *Il Consigliere che versi in una situazione di conflitto per interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado, in relazione ad un provvedimento in corso di adozione*

*deve, a norma di legge, di Statuto e Regolamento, astenersi dal prendere parte alla discussione ed uscire dall'aula.*

### **Art. 95 – Commissioni Federali**

*1. Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti o gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e/o importanza richiedano approfondimenti .*

### **art. 96 - Verbale**

*1. Il Consiglio elegge un segretario che può essere scelto anche tra persone non federate (o il segretario amministrativo), il quale sovrintende alla redazione del verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e coloro che vi hanno partecipato.*

*2. Il verbale sintetico deve essere trascritto su un libro formalmente istituito. Ciascun membro del Consiglio Nazionale può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.*

*3. Ciascun socio ha diritto di prendere visione ed estrarre copia del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale.*

*4. In ogni caso delle riunioni del Consiglio Nazionale deve essere curata l'integrale verbalizzazione da conservare almeno fino alla svolgimento del Consiglio successivo.*

*5. Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto di ottenere a proprie spese l'integrale trascrizione di tutto o di parte di riunioni del Consiglio Nazionale o la copia del verbale.*

*6. Il verbale deve essere allegato alla convocazione del Consiglio successivo.*

*7. Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva.*

*8. Ogni consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale che, se approvate, diventano parte integrante dello stesso.*

*9. Quando nessuno formula osservazioni, il verbale viene posto in votazione.*

### **Art 97 - Preliminari**

*1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può svolgere comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Nazionale.*

*2. All'inizio della seduta e comunque, prima della discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sono nominati almeno due scrutatori per le possibili votazioni.*

### **Art. 98 - Svolgimento della discussione**

*1. Il Presidente mette in discussione ed approvazione i punti all'ordine del giorno inviato per la convocazione del Consiglio seguendone la progressione contenuta.*

*2. L'ordine del giorno può essere modificato con l'assenso della maggioranza dei consiglieri presenti.*

*3. Sulla proposta delle modalità di svolgimento della discussione sono ammessi a parlare un Consigliere contro e uno favore e per non più di dieci minuti.*

### **Art 99 - Votazioni**

*1 Terminata la discussione generale, ciascun Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione e/o alla proposta di delibera.*

*2. L'emendamento proposto deve essere scritto e può essere illustrato con una breve esposizione orale che non può superare i cinque minuti.*

3. Prima delle votazioni, possono essere fatte dichiarazioni di voto, una a favore e una contro, con tempo massimo di cinque minuti.
4. Per formulazioni tendenti a modificare gli emendamenti proposti, vale quanto stabilito per gli emendamenti.
5. Il Presidente mette in votazione nell'ordine: i sotto emendamenti, gli emendamenti, il testo complessivo.

#### **Art. 100 - Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione stessa.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da dieci Consiglieri quando la discussione sia già iniziata.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di cinque minuti. Dopo il proponente possono parlare solo un Consigliere contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.
5. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione.
6. Nel concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

#### **Art 101 – Richiami allo statuto ed al Regolamento**

1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione generale.
2. In tali casi possono parlare solo il proponente e un Consigliere contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

#### **Art. 102 – Composizione** (art. 54 dello Statuto)

1. Il Consiglio Federale è composto da un numero di membri, stabilito dal Congresso, compreso tra i 15 e i 21 consiglieri.

#### **Art. 103 – Elezione del Presidente e del Consiglio Federale** (art. 58 dello Statuto)

1. L'elezione del Presidente federale e del Consiglio è effettuata dal Congresso Nazionale. Tutti i candidati devono essere raccolti in liste di candidati concorrenti da presentarsi a cura di due elettori e contenente un numero di candidati non inferiore al numero minimo dei membri da eleggere.
2. Tali liste devono comprendere nelle prime dieci posizioni candidati appartenenti ad almeno 5 Regioni diverse. Risultano eletti **2/3 (due terzi)** dei candidati associati alla lista vincente e per il restante **1/3 (un terzo)** alle altre liste che hanno ottenuto più voti e a parità di voti il maggiore di età. Sono eleggibili a Consigliere Federale gli iscritti alla Federazione da almeno tre anni.
3. Per l'elezione del Consiglio Federale è necessario il voto dei delegati al Congresso Nazionale che rappresenti almeno il 50 % degli iscritti alla Federazione e la maggioranza semplice dei votanti.

### **Art 104 - Votazioni ed elezioni**

*Per le votazioni e le elezioni si applicano le norme del vigente Regolamento Elettorale e le norme del Titolo VI, Capo III del presente Regolamento .*

### **Art 105 - Dimissioni**

- 1. Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha originate, hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.*
- 2. All'inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il Presidente comunica l'avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall'interessata/o o da altro Consigliere, apre la discussione.*
- 3. Terminata la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti.*
- 4. L'accettazione delle dimissioni da consigliere determina la decadenza da ogni carica correlata mentre la dimissione da qualunque altra carica non inficia la qualità di consigliere.*

### **Art. 106 - Assenze e decadenze**

- 1. I Consiglieri sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle riunioni del Consiglio o a motivarne l'eventuale assenza.*
- 2. I Consiglieri assenti per due volte consecutive sono invitati dal Presidente Nazionale a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato di Consigliere Nazionale.*
- 3. In ogni caso i Consiglieri assenti per due volte consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente dell'assemblea in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della condizione.*
- 4. Le disposizioni precedenti non si applicano a coloro che dimostrano che l'assenza o le assenze sono dovute a gravi impedimenti.*

### **Art. 107 - Sostituzioni**

- 1. Il Consiglio può cooptare consiglieri fino ad esaurimento dei componenti della lista dei candidati concorrenti relativa al candidato dimissionario. Ad esaurimento della lista si deve procedere all'indizione di nuove elezioni.*

## **Capo 4° – Ufficio Sportivo**

### **Art. 108 – Ufficio Sportivo** (art. 56 dello Statuto)

- 1. Il Consiglio federale costituisce un Ufficio Sportivo per l'organizzazione dell'attività sportiva della Federazione.*
- 2. Il Consiglio federale nomina i membri dell'ufficio sportivo e ne determina il numero e la competenza. Ai membri dell'ufficio Sportivo spetta la nomina del proprio Presidente e della Commissione Giudici.*

### **Art. 109 – Funzionamento e competenze dell'Ufficio Sportivo**

- 1. L'Ufficio Sportivo di cui all'art. 56 dello Statuto sarà diretto da un Presidente e da almeno 3 componenti scelti e nominati da Consiglio Federale tra i consiglieri federali*
- 2. L'Ufficio Sportivo ha sede presso gli uffici della F.C.I.*

3. L'Ufficio Sportivo esamina tutte le pratiche relative a gare, mostre o altre competizioni o manifestazioni sportive per le quali è richiesta l'approvazione della F.C.I. Dette pratiche debbono quindi, dai Gruppi o dalle Società, essere inviate direttamente al suaccennato Ufficio Sportivo il quale, dopo averle esaminate e munite del proprio parere, le rimetterà alla Presidenza della F.C.I.

4. All'Ufficio Sportivo è assegnata con obbligo di preventivo e rendicontazione (contabilità separata) la gestione sportiva della **Colombaia Unica Nazionale**. La stipula con contratti, convenzioni, forniture, servizi, sponsorizzazioni, premiazioni e spese o entrate eccedenti quanto deliberato è di esclusiva competenza della Direzione Federale o del Consiglio in base al Regolamento di Contabilità.

5 Per le spese di gestione dell'Ufficio Sportivo, la presidenza, su delibera della Direzione Federale stanzierà un fondo cassa, che sarà reintegrato se per eventuali esigenze fosse ritenuto necessario. Per tali spese l'Ufficio Sportivo presenterà apposito rendiconto per essere unito alla contabilità della F.C.I. e riportato nei registri federali sotto la voce speciale "Ufficio Sportivo".

6. Il Consiglio federale nomina i membri dell'Ufficio Sportivo e ne determina il numero e le competenze. Ai membri dell'Ufficio Sportivo spetta la nomina del proprio Presidente e della Commissione Giudici.

#### **Art. 110 – La Commissione Giudici**

1. La Commissione nazionale Giudici deve entro 15 (quindici) giorni dalla nomina eleggere il suo presidente, un segretario ed un designatore giudici; queste ultime due figure possono anche essere la stessa persona.

2. La Commissione nazionale giudici è regolata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale.

#### **Capo 5° - Commissione Giudicante**

#### **Art. 111 – La Commissione Giudicante (art. 59 dello Statuto)**

1. Nell'ambito degli organi giurisdizionali federali è eletta dal Congresso e costituita una Commissione Giudicante la quale dovrà decidere in ultima istanza sui ricorsi già decisi dalle corrispondenti commissioni di livello inferiore, dal Consiglio Federale e dalla Direzione Federale ed impugnati nelle materie di sua competenza.

2. I membri di tale commissione non potranno far parte anche della Direzione Federale.

3. Essi saranno in numero di tre a cinque e relativi supplenti.

4. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice, comunque, in caso di parità con il voto del presidente. La commissione giudicante non potrà in nessun caso astenersi dal decidere.

#### **ART. 112 - Compiti della Commissione Giudicante (art. 71 dello Statuto)**

1. La Commissione giudicante è organo di garanzia con funzioni giudicanti, arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari della Federazione.

2. La Commissione giudicante nazionale decide con esclusione di ogni altra giurisdizione **in sede di appello (3° ed ultimo grado di giudizio)** su controversie insorte tra gli organi del livello nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli di socio, di società, di gruppo, di Consiglio e di Direzione Federale, sulla applicazione ed interpretazione delle leggi, dello Statuto e del Presente Regolamento ed altri Regolamenti federali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni con poteri di sospensione ed annullamento degli atti assunti dagli organi aditi.

3. La Commissione giudicante decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, **in sede di appello (3° ed ultimo grado di giudizio)** sulle decisioni dei Consigli sociali, di Gruppo, della Federazione e della Direzione Federale depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso in appello; verifica la congruità dei Statuti di Gruppo, dei Regolamenti regionali/interregionali con lo Statuto e Regolamento Nazionale.
4. I componenti della Commissione giudicante possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Congresso e del Consiglio Nazionale.
5. La Commissione giudicante potrà adottare un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

#### **Art. 113 - Composizione**

1. La Commissione giudicante nazionale è composta esclusivamente da persone esperte in materia legale ed amministrativa non soci che non siano componenti di alcun organo e/o organismo di società e/o Gruppo, di controllo o di verifica (Revisore o Proboviro) e non rivestano incarichi operativi ad alcun livello della Federazione.
2. Per incarichi operativi devono intendersi quelli svolti anche in modo non continuativo e a fronte di un qualsiasi compenso.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico ciascun componente della Commissione sottoscriverà dichiarazione in tal senso.
4. Il Congresso Nazionale elegge La Commissione giudicante composta da tre a cinque membri effettivi e tre supplenti.
5. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
6. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.

#### **ART. 114 - Diritti e doveri dei componenti la commissione**

1. La Commissione giudicante ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture della F.C.I. ad ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.
2. I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio e a motivarne le eventuali assenze. La Commissione potrà svolgere i propri lavori anche in collegamento telematico o informatizzato tra i suoi componenti (facsimile, e-mail, ecc..).
3. I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.

#### **Art. 115 – Segreteria della commissione giudicante.**

1. La Commissione giudicante si dota di una Segreteria l'ubicazione della quale deve essere portata a conoscenza dell'intera Federazione.
2. Responsabile della segreteria è un componente della Commissione eletto dalla stessa.

#### **Art. 116 - Forma del ricorso**

1. Il ricorso alla Commissione giudicante, sottoscritto a pena di nullità dagli interessati, deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede il parere e/o la decisione e deve essere corredato dalla documentazione necessaria, salva la facoltà della Commissione giudicante di richiedere l'acquisizione di documentazione integrativa.

2. Salvo i casi in cui lo Statuto preveda termini o modalità diversi, il termine per ricorrere alla Commissione giudicante è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intende ricorrere, o 7 giorni dalla notifica a proprio carico del provvedimento amministrativo impugnato.

3. Il ricorso è proposto mediante deposito nella segreteria del Collegio se costituita o presso la segreteria della F.C.I. o invio a mezzo posta certificata.

4. La Segreteria prende immediatamente nota del ricorso nell'apposito registro di protocollo e ne dà comunicazione, entro i 5 giorni feriali successivi, al controinteressato individuato nell'atto e al Presidente del Collegio, mediante invio di una copia del ricorso e della relativa documentazione.

#### **Art. 117 - Svolgimento del procedimento**

1. Il controinteressato può presentare le proprie controdeduzioni e le eventuali domande connesse, corredate della relativa documentazione, entro i venti giorni successivi alla ricezione del ricorso.

2. Le seconde memorie e documenti possono essere presentati dalle parti entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al precedente comma.

Per motivate ragioni d'urgenza La Commissione giudicante può ridurre alla metà i termini per le memorie.

3. Il Presidente convoca il Collegio o si collega in modo telematico coi componenti in modo da rispettare il termine entro il quale il ricorso deve essere deciso.

4. Della convocazione del Collegio è data comunicazione alle parti con anticipo di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di tre giorni.

5. Le parti possono richiedere diritto di illustrare oralmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie conclusioni.

#### **Art. 118 - Istruttoria**

1. La raccolta delle prove, le verificazioni e gli altri accertamenti e chiarimenti istruttori che si riconoscono necessari possono essere delegati a uno o più dei componenti il Collegio.

2. Le parti sono avvisate dell'eventuale decisione di procedere all'istruttoria.

3. Nel caso di cui al precedente comma, la Commissione giudicante, ove ne ravvisi la necessità, può accordare un termine per la presentazione di memorie successivamente al compimento dell'istruttoria.

4. Terminata l'istruttoria, si procede secondo quanto previsto dal precedente articolo.

#### **Art. 119 - Pronunce della Commissione giudicante**

1. Ove i termini delle domande e delle questioni non siano sufficientemente definiti, il Collegio richiede, se del caso, ulteriori accertamenti e chiarimenti istruttori.

2. Se la decisione sia pregiudizialmente condizionata dalla risoluzione di controversie che non possono formare oggetto di giudizio da parte della Commissione giudicante, questo sospende la pronuncia.

#### **ART 120 - Giudizio**

1. La Commissione giudicante giudica secondo la legge, lo Statuto, il Regolamento Nazionale e secondo equità.

2. La Commissione giudicante deve pronunciare il lodo nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito del ricorso.

3. Quando deve essere compiuta l'istruttoria, La Commissione giudicante può prorogare per una sola volta il termine e per non più di altri 30 giorni.

#### **Art. 121 - Forma del lodo**

1. Il lodo, redatto per scritto deve contenere:

- a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo di cui all'art.83 primo comma lettera a) del presente regolamento;
- b) l'indicazione delle parti;
- c) l'indicazione delle domande e dei quesiti relativi;
- d) la pronuncia, composta dal dispositivo e della relativa motivazione;
- e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore, ove nominato.

2. Il lodo viene conservato presso la Segreteria e il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere copia.

3. Per lo scopo sopra enunciato la decisione divenuta esecutiva deve inoltre essere pubblicata per estratto all'albo della federazione e sugli organi di stampa della federazione fatto salvo il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (diritto alla privacy) di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le decisioni, divenute esecutive, andranno annotate in apposito Registro delle decisioni, al fine di costituire una giurisprudenza federale, tenuto aggiornato dagli uffici della F.C.I. che sarà accessibile, anche in via telematica, agli organi periferici.

#### **Art. 122 - Trasferimento della competenza**

1. La Commissione giudicante al momento del primo esame del ricorso determina il Consiglio di Gruppo e/o il Consiglio sociale o la Direzione Federale competente di prima e/o seconda istanza che non ha provveduto e vi deve provvedere. In caso di inattività e/o impossibilità di funzionamento a decidere dello stesso, ne assume le competenze vicarie.

2. Il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di trasferimento della competenza, deve essere proposto, a pena di nullità, entro 15 giorni dal verificarsi della condizione e deve essere deciso dalla Commissione giudicante entro 30 giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 123 - Funzioni consultive**

1. Le funzioni consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I. sono svolte dalla Commissione giudicante su quesiti formulati dai Presidenti di Società, di Gruppo e dal Presidente Nazionale o da Consiglieri Nazionali con specifico riferimento a questioni di rilevanza statutaria e di Regolamento.

2. Copia del parere è conservato presso la Segreteria e il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere copia.

### Capo 6° - Presidente Federale

#### **Art. 124 - Il Presidente federale** (art. 60 dello Statuto)

1. Il Congresso Federale elegge il Presidente della Federazione con il sistema maggioritario a turno unico per liste di candidati concorrenti secondo il Regolamento elettorale federale. 2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio Federale almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi o quando la sua riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.

#### **Art. 125 - Compiti del Presidente federale** (art. 61 dello Statuto)

1. Al Presidente Federale compete di rappresentare la Federazione, di curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio e della Direzione Federale, di mantenere contatti con le Autorità civili e militari e con gli altri organismi sportivi, di coordinare e stimolare l'attività organizzativa, sportiva e propagandistica della Federazione.
2. Il Presidente Federale cura e sovrintende a che tutti gli atti degli Organi nazionali della Federazione siano tempestivamente portati a conoscenza dei Federati tramite idonea informativa.
3. La carica di Presidente della Federazione è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

**art. 126 – Altri compiti del Presidente nazionale** (art. 61 dello Statuto)

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza amministrativa, legale e giudiziale della Federazione e gli sono attribuite inoltre le seguenti funzioni:
  - esercitare unitamente alla Direzione Nazionale i poteri di ordinaria amministrazione;
  - convocare e presiedere il Consiglio;
  - presiedere l'apertura dei lavori dell'Assemblea Nazionale;
  - proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie al vice presidente o ad uno dei suoi componenti;
  - coordinare le rappresentanze esterne del livello nazionale;
  - presentare annualmente il programma dell'Associazione.
  - conferire la rappresentanza della F.C.I. e la firma sociale libera al vicepresidente e a singoli consiglieri in relazione ai poteri ed attribuzioni loro assegnati dal presidente stesso.
  - adottare in caso di urgenza, per i soli affari correnti ed ordinari, i provvedimenti che ritiene necessari e che spetterebbero al Consiglio o alla Direzione federale con obbligo di riferire agli stessi nella loro prima adunanza per ottenerne la ratifica.

**Art. 127 - Nomina del presidente nazionale**

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento Elettorale e dal presente regolamento.

**Art.- 128 - Sostituzione e decadenza del presidente nazionale.**

1. La sfiducia al Presidente nazionale può essere proposta sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio Nazionale o da almeno la maggioranza assoluta dei delegati rappresentanti il 50%+1 dei soci della F.C.I..
2. Il documento, unitamente alle firme dei Consiglieri o dei delegati, è rimesso al Presidente federale il quale convoca immediatamente il Congresso straordinario Nazionale per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento. In caso di inadempienza provvede il Collegio dei Proviviri Federale.
3. Qualora la proposta sia presentata nel corso di un Congresso o Consiglio Nazionale, essa deve essere discussa con precedenza su qualsiasi altro punto all'ordine del giorno.
4. La seduta è presieduta da un delegato o consigliere eletto dall'assemblea.
5. La proposta si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno i 3/4 dei consiglieri in carica o la maggioranza dei delegati che rappresentino il 50%+1 dei soci.
6. La deliberazione di sfiducia, che implica immediata revoca e decadenza del Presidente, produrrà i propri effetti solo nel momento della nomina di un commissario straordinario da

parte del Collegio Federale dei Proviviri che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla delibera stessa.

7. Lo scioglimento degli organi e la decadenza dalle cariche è disciplinata dagli art. 3 e 4 del Regolamento Elettorale.

**Art. - 129 - Compiti di controllo** (art. 62 dello Statuto)

1. Il Presidente Federale controlla l'attività sportiva e amministrativa dei Gruppi e delle Società.

2. Il Presidente nello svolgimento di detti compiti si avvale degli Ispettori Federali di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

**Art. - 130 - Facoltà di audizione e convocazione** (art. 63 dello Statuto)

1. Il Presidente Federale può convocare dirigenti, soci ed assemblee di Società e di Gruppo ai soli fini istruttori e di verifica del regolare funzionamento degli organi periferici.

2. La richiesta di convocazione di assemblee di Società e/o di gruppo deve essere fatta non meno di 15 giorni prima della data fissata con lettera contenente l'ordine del giorno della convocazione, il giorno e l'ora stabiliti. Le assemblee si riuniranno in forma straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 40 e 41 (società) ed art. 56 (gruppo).

3. Nel rispetto dell'autonomia delle associazioni (società) e dei gruppi la convocazione di assemblee, per validamente deliberare sul regolare funzionamento e costituzione degli organi periferici, deve svolgersi secondo le procedure dello Statuto e del Regolamento Elettorale federale e essere, a pena di inefficacia, preceduta da opportuna delega al Presidente federale da parte del Consiglio federale che ne fissi i principi ed i contenuti nei limiti dello Statuto federale.

4. Gli atti assunti per delega o per motivi di urgenza da parte del Presidente federale debbono essere soggetti a ratifica nella prima seduta utile della Direzione federale, dal Consiglio federale o del Congresso a seconda delle rispettive competenze a pena di inefficacia degli stessi.

**Art. - 131 - Prevalenza degli indirizzi emanati dal Consiglio Federale** (art. 64 dello Statuto)

1. Il Presidente Federale non può prendere decisioni in contrasto con l'atto di delega o con quanto deciso dalla Direzione federale, dal Congresso, dal Consiglio Federale e con l'indirizzo della sua politica.

2. Tali decisioni potranno essere revocate dalla Direzione Federale, dal Congresso o dal Consiglio Federale con le procedure della sfiducia di cui all'art 122 del presente Regolamento.

Capo 7° - Direzione Federale

**Art. - 132 - Direzione Federale** (art. 65 dello Statuto)

1. Alla Direzione Federale spetta di concretare, nello spirito delle indicazioni fissate dal Congresso nazionale e dal Consiglio Federale, l'attività della Federazione. Alla Direzione Federale compete, oltre a quanto stabilito dall'art. 65 dello Statuto:

- a) la nomina e la revoca dei giudici delle esposizioni su conforme delibera dell'Ufficio Sportivo;
- b) la nomina degli ispettori Federali di colombaia;
- c) l'approvazione di gare, esposizioni e manifestazioni colombofile a carattere internazionale e nazionale su proposta dell'Ufficio Sportivo;

- d) la nomina dei componenti dei Comitati Gare nazionali ed internazionali su proposta dell'Ufficio Sportivo;*
- e) la delibera sulla soppressione delle Società ai sensi dell'art. 18;*
- f) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 16 - lettere a) e b) dello Statuto per quanto di competenza;*
- g) l'amministrazione corrente ed ordinaria della F.C.I.;*
- h) l'assunzione di impegni di spesa e la disciplina contrattuale secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità federale;*
- i) i criteri e gli indirizzi all'Ufficio Sportivo per l'assegnazione di premi nazionali e la gestione sportiva della Colombaia Unica.*

### **art. 133 – Altre competenze della Direzione Federale**

- 1. La Direzione Nazionale è anche organo esecutivo e di coordinamento della Federazione tra un Consiglio e quello successivo.*
- 2. Essa delibera come organo collegiale e, oltre a quanto stabilito dall'art. 126 precedente:*
  - istruisce le delibere di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale;*
  - dà attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;*
  - in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Nazionale, coordina i lavori e l'iniziativa politica della Federazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Federazione;*
  - adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio Nazionale sottoponendole a ratifica nella seduta immediatamente successiva;*
  - su proposta del Segretario Amministrativo, predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo;*
  - delibera per presa d'atto sulla costituzione, fusione, suddivisione, scioglimento e sulla soppressione dei Gruppi verificandone i motivi;*
  - convoca, ricorrendone i motivi di funzionamento e/o di inadempienza a norme statutarie e regolamentari assemblee di consigli, i presidenti di gruppo e di società fissando i criteri e le regole di mandato al presidente federale o altro delegato o al "commissario ad acta" nell'assoluto rispetto delle autonomie statutarie degli organi periferici;*
  - trasmette alle associazioni e/o ai gruppi le segnalazioni di possibili irregolarità commesse dai loro soci, sollecitandole ad applicare i provvedimenti disciplinari adottati e di competenza;*
  - predispone, per l'approvazione del Consiglio federale, gli assestamenti di bilancio corredati dalla relazione del Segretario Amministrativo;*
  - determina gli indirizzi e le politiche editoriali degli eventuali Bollettini Federali.*

### **Art. 134 - Composizione della Direzione Federale** (art. 66 dello Statuto)

- 1. La Direzione Federale è composta:*
  - a) dal Presidente della Federazione;*
  - b) dal vicepresidente della federazione;*
  - c) dal presidente dell'Ufficio Sportivo;*
  - d) da due membri eletti dal Consiglio Federale nel proprio ambito a semplice maggioranza;*
  - e) dal Segretario Amministrativo della Federazione nominato dal Consiglio Federale senza diritto di voto e con funzioni verbalizzanti.*

2. Le sostituzioni e le supplenze nei casi di assenza, impedimento o decadenza per qualsiasi motivo sono deliberate dal Consiglio Federale entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni

### **Art. 135 - Funzionamento della Direzione Federale**

1. Essa è convocata dal Presidente Nazionale almeno 6 (sei) volte all'anno o qualora lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
2. In quest'ultimo caso la richiesta scritta, o telematica confermata per ricevuta, dovrà contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e il Presidente dovrà convocare la Direzione entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Direzione Nazionale è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data di svolgimento; in casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni con avviso scritto o telematico contenente l'ordine del giorno.
4. Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.
5. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei membri presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
6. Alle riunioni della Direzione, in relazione a particolari argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone senza diritto di voto.
7. Delle riunioni della Direzione è redatto verbale.
8. Delle decisioni assunte dalla Direzione Nazionale deve essere data tempestiva informazione all'ufficio di Segreteria nazionale in modo che chiunque sia interessato ad uno specifico argomento possa chiedere ed ottenere copia del verbale relativo a quello specifico argomento.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono i termini e le procedure per il funzionamento del Consiglio federale di cui al precedente art. 89.

### **Capo 8° - Consiglio Nazionale dei Gruppi**

#### **Art. 136 - Consiglio Nazionale dei Gruppi** (art. 68 dello Statuto)

1. Il Consiglio Nazionale dei Gruppi viene convocato dal Consiglio Federale almeno due volte all'anno, preferibilmente in occasione della giornata federale e della premiazione del G.P. Novelli a Colombaia Unica.
2. Non ha facoltà di alcun tipo di voto, ma è organo consultivo, se non di natura tecnica e conoscitiva.
3. La convocazione sarà valida occasione di incontro e confronto di idee, nonché espressione delle attese e delle proposte dei Gruppi.
4. Le risultanze emerse saranno materia di considerazione per il Consiglio Federale.
5. In tale circostanza, il Consiglio Federale relaziona sull'attività svolta nell'anno, espone gli intendimenti ed i programmi futuri, anticipa il contenuto dei bilanci consuntivo e preventivo della F.C.I.
6. Sono abilitati a partecipare al Congresso Nazionale dei Gruppi i componenti dei Direttivi (Consigli di Gruppo). E' consentita la delega.

#### **ART. 137 – Compiti del Consiglio Nazionale dei Gruppi**

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è convocata inoltre per una relazione sulle attività della Federazione.

2. Il Consiglio Nazionale dei Gruppi ha il compito inoltre di formulare pareri ed esprimere proposte anche, per esempio, su:

- il programma della Federazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e lo stato di attuazione del programma approvato dal Consiglio Nazionale;
- le forme di decentramento della direzione politica e sportiva delle sedi territoriali;
- la misura e le modalità di trasferimento delle risorse al territorio;
- la gestione dei servizi e delle risorse finanziarie;
- i tempi e le modalità della comunicazione tra le diverse strutture nazionali e quelle territoriali nonché tra i territoriali, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti informativi nazionali;
- la promozione ed il raccordo tra la politica dell'Associazione e programmi di attività individuandone i relativi strumenti;
- lo sviluppo e la propaganda dell'attività della F.C.I. e degli scopi sociali;
- ogni altra materia che il Presidente ed il Consiglio Federale ritengano di sottoporre.

3. Il Consiglio Nazionale dei Gruppi che è anche il luogo di analisi, elaborazione, orientamento, innovazione, ricerca e governo delle attività, può strutturarsi in commissioni tematiche.

4. Il Consiglio Nazionale dei Gruppi può:

- eleggere l'Ufficio Attività con funzioni di coordinamento da sottoporre la ratifica al Consiglio Nazionale.
- eleggere tra i suoi membri un Presidente.

5. Il Consiglio Nazionale dei Gruppi è convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni 6 (sei) mesi e su richiesta del Presidente Nazionale.

6. Inoltre il Consiglio Nazionale dei Gruppi ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte anche, ad esempio, circa:

- a) i criteri per l'assegnazione delle premiazioni federali e la misura dei contributi alle società ed ai Gruppi nonché centri e progetti nazionali di attività;
- b) il calendario e i programmi d'attività e le grandi manifestazioni;
- c) gli indirizzi generali per i rapporti con le Federazioni aderenti alla CONFEDERALATI I e le altre Associazioni o Federazioni nazionali;
- d) i criteri per la costituzione delle strutture di attività sportiva a livello provinciale e nazionale;
- e) gli indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti sportivi e per le mostre nazionali;

7. Il Consiglio Nazionale dei Gruppi può proporre e costituire strutture delegate all'attività sportiva.

8. I criteri e le soglie per tale costituzione sono deliberati, sentita la direzione federale, dal Consiglio Nazionale per il livello nazionale.

## Capo 9° - Collegio dei Revisori

### **Art. 138 - Collegio dei Revisori** (art. 69 dello Statuto)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi più due membri supplenti, associati o non associati, eletti dal Congresso Federale fuori dal proprio ambito.

2. La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Federale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Collegio.

3. Si applicano ai Revisori le cause di ineleggibilità e di decadenza contemplate dall'art. 2399 codice civile per i sindaci di società per azioni nei confronti degli amministratori, con riferimento ai membri della Direzione e del Consiglio Federale.

4. I membri del Collegio dei Revisori possono essere revocati dal Congresso Federale esclusivamente in presenza di una giusta causa.
5. Si applica ai Revisori l'art. 2401 codice civile per i sindaci di società per azioni.
6. Le competenze per le nomine in caso di sostituzione dei membri del Collegio sono demandate al Congresso Federale.
7. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione dell'associazione, sull'attività contrattuale, sul rispetto del Regolamento di Contabilità, vigila sull'osservanza delle leggi, e del presente Statuto e dei Regolamenti, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, nonché redige una relazione annuale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Federazione Colombofila Italiana, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli organi direttivi nella gestione in rapporto al conseguimento degli scopi statutari.
8. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2404 codice civile dettato in tema di società per azioni.
9. L'obbligo previsto dal primo comma dello stesso articolo 2404 è quadrimestrale.
10. I Revisori hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
11. I membri del Collegio dei Revisori possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e devono effettuare, ancorché con cadenza quadrimestrale, gli accertamenti periodici previsti dalle norme in tema di società per azioni.
12. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi apposito verbale da inserirsi in apposito libro.
13. Ai membri del collegio sindacale spetta il compenso determinato dal Consiglio Federale.

#### **Art. 139 – Altri compiti del Collegio dei Revisori**

1. In particolare, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, è compito del Collegio dei Revisori:
  - a) esaminare le risultanze dei bilanci preventivi e consuntivi annuali della F.C.I. e degli organi periferici finanziati dalla medesima;
  - b) verificare che ogni spesa sia autorizzata con formale delibera dell'organo competente e sia documentata con regolari pezze giustificative;
  - c) presentare alla fine dei lavori una relazione al Consiglio federale ;
  - d) procedere ad ispezioni contabili-amministrative per la verifica dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia contabile, legale e statutaria;
  - e) esprimere parere obbligatorio sul Regolamento di Contabilità e sulle sue modifiche;
  - f) effettuare ispezioni e controlli quadrimestrali sull'attività contrattuale dell'Ente;
  - g) esprimere parere obbligatorio sull'assestamento di bilancio, sulle sue variazioni e sull'esatta imputazione ai titoli, ai capitoli ed interventi,
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili fornisce alle società ed ai Gruppi collaborazione, criteri ed indirizzi per le procedure di controllo e può attivare procedure ispettive ai vari livelli.
3. Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili procede alle verifiche almeno a scadenza quadrimestrale dandone conto in verbali che sono trascritti in apposito libro.
4. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.
5. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente primo dei non eletti ed a parità di voti il più anziano di età.
6. Qualora siano esauriti i supplenti, il Congresso Nazionale, nella sua prima seduta, provvederà alla nomina del componente effettivo mancante.

7. I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio ed a motivare le eventuali assenze.
8. I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono .invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.
9. Il Collegio è altresì convocato dal Presidente Nazionale in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio.
9. Successivamente è convocato e presieduto dal nuovo Presidente del Collegio.
10. Alle riunioni, convocate per scritto con preavviso, anche telematico, di almeno sette giorni presso la sede nazionale, sono tenuti a partecipare esclusivamente i membri effettivi. Essi potranno riunirsi anche in teleconferenza o con altri sistemi telematici.
11. Il Collegio potrà dotarsi di un proprio Regolamento di Funzionamento.

## TITOLO VII

### NORME DI CONTABILITA'

#### Capo -1 - Bilanci preventivi e consuntivi

**Art. 140 - Esercizio, bilancio consuntivo e preventivo della Federazione** (art. 70 dello Statuto)

1. L'esercizio della Federazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Federale, su presentazione del Segretario Amministrativo, provvede all'esame del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarli con criteri di oculata prudenza e da accompagnarsi con una relazione illustrativa, applicando le norme legali e tributarie vigenti secondo lo schema previsto dal Regolamento di Contabilità e coi principi sanciti dal presente Regolamento di attuazione dello statuto.
3. Contemporaneamente il Consiglio Federale provvede all'esame del bilancio preventivo per l'anno successivo.
4. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dovranno essere presentati per l'approvazione definitiva al Congresso nazionale Federale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo, corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 62, e il bilancio preventivo, devono restare depositati presso la sede della Federazione, nei quindici giorni che precedono quello della riunione del Congresso Nazionale Federale convocato per l'approvazione, a disposizione dei componenti dello stesso e di ogni associato che intenda prenderne visione.

#### **ART. 141 – Poteri di amministrazione e di spesa**

1. Il Regolamento di Contabilità federale determina le competenze ed i limiti di spesa e di entrata dei vari organi (Congresso, Presidenza, Direzione, Consiglio, Segretario Amministrativo e contabile della F.C.I.) e le relative procedure di impegno e di liquidazione.
2. Al Presidente nazionale, di Gruppo e di Società è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione di spesa e, previa deliberazione del Consiglio del rispettivo livello, il potere di straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente nazionale, di gruppo e di società può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.
4. La F.C.I. opera esclusivamente con conti correnti bancari o postali intestati escluse spese di economato e quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità.

#### **Art. 142 - Bilancio nazionale di previsione**

1. Il bilancio di previsione, predisposto dal Segretario Amministrativo sulla base dei programmi, è esaminato dal Consiglio Nazionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a cui ci riferisce. Lo stesso è approvato dal Congresso nazionale contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.
2. I programmi delle attività e i relativi prospetti economici di associazioni, gruppi, dell'Ufficio Sportivo e settori di attività, che comportano spese e/o entrate a carico del bilancio federale dovranno pervenire all'amministrazione nazionale almeno 30 giorni prima della data di approvazione del bilancio.

3 Le associazioni, i Gruppi, l'Ufficio Sportivo e i settori di attività, che richiedono contributi o finanziamenti, conosciuto l'accoglimento totale o parziale della richiesta nella bozza di bilancio preventivo F.C.I., dovranno approvare ed inviare agli uffici della F.C.I. il proprio bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione della F.C.I. nei termini e comunque in tempo per consentire il controllo dell'attività, le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie ed inderogabili.

5. In tale ipotesi, comunque, la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidalmente sul Presidente e sul Segretario Amministrativo..

#### **Art. 143 - Bilancio nazionale consuntivo**

1. Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti movimenti economici relativi all'attività della F.C.I.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Congresso Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

3. Le Società ed i Gruppi dovranno procedere alla redazione dei propri conti consuntivi entro il 28 febbraio.

4. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.

5. Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.

#### **ART. 144 - Trasmissione e deposito del Bilancio**

1. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nazionale, accompagnati dalla relazione dei Revisori, devono essere esaminati ed approvati dal Consiglio almeno quindici giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale.

2. I bilanci dei soggetti collettivi a carattere nazionale amministrati e/o affiliate alla F.C.I., (società e gruppi) e dell'Ufficio Sportivo, oggetto di contributi o fondi federali, una volta approvati dagli organismi preposti, devono essere allegati al Bilancio Nazionale.

#### **Art. 145 - Regolamento di contabilità.**

1. Il Consiglio Nazionale, sulla base di un apposito Regolamento di Contabilità, approva lo schema di Bilancio e i criteri di formazione dei bilanci e i criteri di rilevazione dei dati contabili.

2. Analogamente lo stesso regolamento approva i criteri per l'attivazione di collaborazioni professionali, i criteri per i compensi e per i rimborsi spese.

## **TITOLO VIII**

### **RICORSI E ORGANI GIURISDIZIONALI**

#### **Capo 1° - Ricorsi**

##### **Art. 146 – Ricorsi aventi ad oggetto i soci** (materie ed organi competenti)

1. Il socio gode del diritto di ricorso a tutela dei propri interessi nei gradi di giudizio previsti dallo Statuto della propria associazione, dallo Statuto di Gruppo, dallo Statuto federale e dal presente Regolamento.
2. Fino a sentenza definitiva passata in giudicato lo stesso gode dei diritti riconosciuti allo stesso dallo Statuto e dal presente Regolamento salvo i provvedimenti organizzativi che restano esecutivi nonostante ricorso (art. 70 primo comma dello Statuto).
3. Gli stessi possono inoltre ricorrere agli organi giurisdizionali di livello locale, se costituiti, e/o a quelli federali nelle rispettive competenze dei seguenti organi:
  - a) Commissione Giudicante per il rispetto delle leggi, degli Statuti e dei Regolamenti;
  - b) Collegio dei probiviri per i provvedimenti disciplinari inflitti, in materia elettorale propria e degli organi, per indisciplina ed indegnità morale e sportiva di soci, in vertenze di carattere personale insorte con i soci.
  - c) al Collegio dei Revisori in materia finanziaria e di contabilità.

##### **Art. 147 - Ricorsi aventi ad oggetto le Società** (art. 73 dello Statuto)

1. Il Consiglio di Società (associazione) decide nel merito ed in prima istanza in materia sportiva ed organizzativa su ricorso di propri singoli associati.
2. Il Consiglio del Gruppo decide nel merito ed in seconda istanza su ricorso per la materia sportiva ed organizzativa già decisa o in via sostitutiva e surrogatoria del livello inferiore di sentenze impugnate.
3. Inoltre il Consiglio di Gruppo decide:
  - a) sui ricorsi dei singoli federati contro i provvedimenti già decisi dalle Società (secondo grado);
  - b) sui ricorsi contro le deliberazioni dei comitati gare, commissione giudici e commissioni mostre, programmi gare e relative premiazioni, spese, trasporti, ecc. del proprio livello (primo grado di giudizio).

##### **Art. 148 - Ricorsi aventi ad oggetto i Gruppi** (art. 73 dello Statuto)

1. La Direzione Federale decide, in prima istanza, sui ricorsi dei singoli soci o di organi periferici della Federazione (società) contro i provvedimenti di carattere sportivo ed organizzativo dei Consigli dei Gruppi in seconda istanza sulle decisioni dei Consigli dei Gruppi prese ai sensi del precedente articolo 65 dello Statuto ed impugnati.
2. Le decisioni della Direzione Federale possono essere impugnate, in grado finale di giudizio, innanzi al Consiglio federale
3. I ricorsi possono essere inoltrati alla Commissione Giudicante Federale solo per violazione di leggi, dello Statuto e del Regolamento.

##### **Art. 149 - Ricorsi aventi ad oggetto atti della Federazione** (art. 74 dello Statuto)

1. Gli atti della federazione nazionale possono essere impugnati d'innanzi la Commissione Giudicante solo per violazione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti federali.

2. La commissione giudicante Federale decide in seconda istanza ed anche nel merito, sui ricorsi avversi a sentenze dei livelli inferiori (società e gruppi) per sole questioni di violazione dello Statuto e dei Regolamenti e sui ricorsi proposti contro le decisioni della Direzione Federale e del Consiglio nella stessa materia.

3. In materia sportiva ed organizzativa le sentenze finali di ultimo grado di giudizio del Consiglio federale sono definitive ed inoppugnabili.

4. Coloro i quali ricorrono ad organi esterni e non previsti dallo Statuto e del presente Regolamento sono sospesi da ogni funzione fino a sentenza.

#### **Art. 150 - Regole Procedurali** (art. 75 dello Statuto)

1. Tutti i ricorsi debbono essere inoltrati entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e devono essere decisi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. La mancata decisione equivale ad accoglimento del ricorso così come proposto, tranne che per i ricorsi sottoposti alla Commissione Giudicante Federale, secondo quanto disposto dall'art. 52 ultimo comma.

3. Qualora l'organo giudicante ritenga impossibile una decisione allo stato degli atti e richieda ulteriori elementi alle parti da produrre entro un congruo termine, da questa ultima data decorreranno i 30 giorni per la decisione.

4. Trascorsi i termini sopraindicati senza l'adozione di alcuna decisione, l'organo responsabile, su istanza di chi vi abbia interesse, può essere passibile di richiami e sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Federale.

#### **Art. 151 - Contenuto dei ricorsi** (art. 76 dello Statuto)

1. I ricorsi debbono essere inoltrati all'organo competente a deciderli, in forma scritta, leggibile e sottoscritta dal ricorrente con allegato, per autentica, fotocopia di un documento di identità.

2. Essi devono contenere i motivi per i quali si ricorre e le richieste specifiche del ricorrente; devono inoltre contenere l'indirizzo esatto del ricorrente al quale dovrà essere notificata la decisione.

3. Gli eventuali ricorsi che dovessero pervenire agli uffici centrali della F.C.I. verranno trasmessi senza ritardo all'organo competente dandone comunicazione all'interessato.

#### **Art. 152 – Cauzione** (art. 77 dello Statuto)

1. Tutti ricorsi, di ogni ordine e grado, devono anche, a pena di improcedibilità, essere accompagnati dalla quietanza del versamento della cauzione di € 35,00 indicizzate, a favore degli organi competenti a decidere.

2. La somma suddetta sarà perduta dal ricorrente qualora il ricorso venga respinto; gli sarà invece restituita in caso di accoglimento.

#### **Art. 153 - Esecutività dei provvedimenti impugnati** (art. 78 dello Statuto)

1. I provvedimenti organizzativi e sportivi sono esecutivi, nonostante ricorso.

2. L'organo che ha competenza sul ricorso può sospendere l'esecuzione del provvedimento.

3. Sono provvedimenti organizzativi:

a) la suddivisione di ambiti organizzativi, amministrativi e sportivi;

b) gli incarichi non retribuiti di ispettori, o organizzatori, e la nomina di comitati o commissioni;

c) l'organizzazione interna amministrativa e le competenze;

- d) gli incarichi di trasporto, accompagnamento e di lanciate;**
4. Sono provvedimenti sportivi:
- gli atti assunti dagli organi sportivi, dei comitati gare, dei commissari di gara;
  - la designazione e le premiazioni di gare, mostre e campionati;
  - le classifiche di gare, campionati e relative premiazioni.

## Capo 2 – Collegio Federale dei Proviviri

### **Art. 154 - Collegio Federale dei Proviviri** (art. 79 dello Statuto)

1. E' costituito il Collegio Federale dei Proviviri.
2. Il collegio è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, non soci della Federazione eletti dal Congresso nazionale.
3. Il collegio rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Federale.
4. I membri del collegio eleggono, nel loro ambito, il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.
5. Per il suo funzionamento il Collegio può approvare un proprio Regolamento.

### **Art. 155 – Composizione** (art. 80 dello Statuto)

1. I Proviviri sono eletti dal Congresso Federale con votazione segreta a lista unica di candidati ed a maggioranza semplice secondo le norme del Regolamento Elettorale Federale. I Proviviri sono scelti fra non iscritti, di incensurabile condotta morale e di chiara competenza giuridica.

### **Art. 156 – Competenze** (art. 81 dello Statuto)

1. Il Collegio Federale dei Proviviri decide in ultima istanza nel merito di questioni già giudicate ed impugnate dagli organi federali per:
  - a) indisciplina, indegnità morale e sportiva;
  - b) vertenze di carattere personale insorte tra federati;
  - c) sanzioni disciplinari inflitte ai soci ed associazioni;
  - d) in materia elettorale, sulle elezioni dei vari livelli periferici e sulle nomine a seguito sempre di elezione a seguito di votazioni di organi collegiali.

### **Art. 157 – Altre competenze del Collegio Federale dei Proviviri.**

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 81 dello Statuto, il Collegio Federale dei Proviviri decide in ultima istanza su:
  - a) misure disciplinari e sospensive applicate a carico di soci, presidenti, società e gruppi ed ogni altro organo federale di cui all'art. 48, primo comma, dello Statuto;
  - b) commissariamento di società, di Gruppi ed altri Organi e Uffici della F.C.I.

### **Art. 158 - Principio della domanda** (art. 82 dello Statuto)

1. Il collegio decide esclusivamente su istanza di chi vi abbia un interesse.
2. L'istanza deve avere la forma del ricorso con i contenuti di cui al precedente art. 110 innanzi alla Commissione Giudicante.

**Art. 159 – Notificazioni** (art. 83 dello Statuto)

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente del Collegio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altra forma anche telematica con assicurazione di ricevimento, procede alla eventuale comunicazione dell'avvio del procedimento di giudizio, alla contestazione degli addebiti mossi ed alla comunicazione del ricorso a tutti gli interessati.

2. I ricorrenti ed i controinteressati possono proporre memorie difensive o note integrative nei successivi 10 (dieci) giorni.

**Art. 160 - Termini per decisione e attività istruttorie** (art. 84 dello Statuto)

1. Il Collegio Federale dei Probiviri emette la sua decisione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso, sentiti, se necessario, o comunque quando lo richiedano, il ricorrente e gli altri interessati ed esperita ogni altra attività istruttoria ritenuta opportuna.

2. Per lo svolgimento del procedimento, l'istruttoria, la pronuncia il giudizio e la forma della decisione si applicano le disposizioni per il funzionamento della Commissione Giudicante.

**Art. 161 - Validità delle decisioni** (art. 85 dello Statuto)

Per la validità delle decisioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due membri anche supplenti. Nelle votazioni con parità di voto prevale il voto del Presidente.

**Art. 162 - Obbligo di motivazione e di comunicazione delle decisioni** (art. 86 dello Statuto)

1. La decisione del collegio deve essere motivata e comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati, alla loro associazione e Gruppo di appartenenza ed al Presidente della Federazione, nel termine di dieci giorni dall'adozione.

2. La decisione divenuta esecutiva deve inoltre essere pubblicata per estratto all'albo della federazione e sugli organi di stampa della federazione fatto salvo il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (diritto alla privacy) di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le sanzioni disciplinari, divenute esecutive, andranno annotate in apposito Registro delle Sanzioni tenuto aggiornato dagli uffici della F.C.I. che sarà accessibile in via telematica agli organi periferici.

## TITOLO IX

### COMMISSARIAMENTO

#### Capo 1° - Istituzione e compiti

#### **ART. 163 - Commissariamento**

1. *Le società, i Gruppi, il Consiglio nazionale, la Direzione Federale e gli organi collegiali a tutti i livelli possono essere commissariati per:*

- *mancato funzionamento per un periodo superiore a sei mesi degli organi dirigenti o esecutivi;*
- *impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;*
- *gravi e reiterate, anche dopo diffida, violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti;*
- *omessa presentazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini indicati dal Regolamento Nazionale;*
- *gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile.*
- *scioglimento anticipato degli organi ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Elettorale Federale;*
- *decadenza dalle cariche ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Elettorale Federale.*

2. *Al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma il commissariamento delle associazioni (società) è deciso dal Consiglio di Gruppo, o dalla Direzione federale in termini suppletivi e vicari, e la nomina del commissario è pronunciata dal Collegio di gruppo dei Probiviri, o in via suppletiva e vicaria dal Collegio Federale dei Probiviri.*

3. *Il commissariamento dei Gruppi è deciso dal Consiglio Federale e la nomina del commissario è pronunciata dal Collegio federale dei probiviri.*

4. *Le iniziative di decisione di commissariamento e di nomina dei commissari possono essere assunte anche autonomamente dai rispettivi Collegi dei Probiviri al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma.*

4. *Sono fatte salve comunque le diverse autonome disposizioni degli Statuti dei vari livelli.*

5. *Contro il commissariamento è possibile ricorrere esclusivamente al competente Collegio Federale dei Probiviri che decide entro trenta giorni.*

6. *La delibera di commissariamento emessa dal Collegio Federale dei Probiviri è esecutiva in pendenza di ricorso.*

7. *Il Presidente del Collegio federale dei Probiviri, previa delibera presa all'unanimità dal collegio, procede al commissariamento della Federazione stessa in caso di mancato funzionamento del Consiglio Federale Nazionale e nei casi di cui agli art. 3 (scioglimento) e 4 (decadenza) del Regolamento Elettorale Federale.*

#### **Art. 164 – Il Commissario**

1. *Il commissario designato dai competenti collegi o dal Collegio Federale dei Probiviri, esercita, per la durata dell'incarico, tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.*

2. *Per la durata dell'incarico il Commissario nominato rappresenta a tutti gli effetti l'organo commissariato ed ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nei limiti stabiliti caso per caso dalla delibera di commissariamento.*

3. *Il commissario deve condurre all'elezione degli organismi entro sei mesi. In caso di necessità il commissariamento è prorogabile per ulteriori sei mesi; successivamente il Commissario per ulteriore mancanza di rinnovo delle cariche proporrà alla Direzione lo scioglimento dell'associazione o dell'organo commissariato da effettuarsi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.*

#### **Art. 165 – Nomina del commissario**

- 1. In caso di inerzia dei competenti organi periferici, della Direzione Federale o del Consiglio Nazionale, il Collegio Federale dei Probiviri può deliberare il commissariamento d'ufficio di una società o di un gruppo o di altro organismo collegiale.*
- 2. La richiesta di commissariamento può essere proposta dalla Direzione Nazionale o richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio nazionale ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti.*
- 3. Nella stessa seduta su proposta del Consiglio Nazionale, il Collegio Federale dei Probiviri nomina il Commissario al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al precedente articolo.*
- 4. Il commissario deve essere scelto tra i presidenti di società, di gruppo, componenti del consiglio di gruppo o del consiglio federale, dei membri supplenti del Collegio federale dei Probiviri, o tra soci onorari di chiara competenza giuridica salvo i casi di incompatibilità.*

## TITOLO X

### ATTIVITA SPORTIVA

#### Capo 1° Gare di volo

##### **Art. 166– Le lanciate**

1. *Le lanciate a scopo di addestramento o per gare con colombi viaggiatori nazionali o nazionalizzati (stranieri regolarmente denunciati) potranno effettuarsi dalle varie località dello stato italiano o estero avendo cura di munire di regolare autorizzazione, firmata dal Presidente di Gruppo o di una Società federata, la persona (con viaggiatore) incaricata di scortare, custodire e lanciare i colombi dal luogo di lancio, oppure di munire di analoga autorizzazione quella persona residente nei luoghi di lanciata, alla quale i Gruppi o le singole Società ritenessero opportuno di affidare l'esecuzione di dette lanciate. In questo ultimo caso l'autorizzazione può essere rilasciata anche per facsimile, per e-mail e fonogramma.*
2. *La suddetta autorizzazione dovrà essere accompagnata dai prescritti documenti sanitari previsti dalla legislazione sanitaria vigente ed il mezzo utilizzato per il trasporto sia omologato allo scopo sempre dalle stesse autorità sanitarie competenti.*
3. *I voli di addestramento effettuati direttamente dai singoli federati, sono esenti da detta autorizzazione, avendo per essi valore la sola tessera federale da dimostrare in caso di richiesta da parte degli organi ispettivi statali, regionali e locali competenti.*
4. *I federati possono inoltre, per qualsiasi motivo eseguire o partecipare a lanciate di colombi viaggiatori, con o senza invio di dispacci o messaggi, in manifestazioni pubbliche e/o private a scopo amatoriale, divulgativo o feste popolari senza bisogno di particolari autorizzazioni al riguardo purché non nelle immediate vicinanze di colombaie in giorni di gare.*

##### **Art. 167 – Le gare**

1. *Sono considerate gare di “breve percorso o di velocità” quelle fino a 400 km.; di “medio percorso o mezzofondo” quelle dai 300 a 600 km; di “lungo percorso o di fondo” quelle oltre 500 km., salvo diverse disposizioni nazionali ed internazionali.*
2. *Le gare si dividono in sociali, intersociali, di gruppo, interprovinciali, regionali, interregionali e federali o nazionali quando sono organizzate e promosse rispettivamente dalle Società, dai Gruppi e dall'Ufficio Sportivo della F.C.I. e da altri Enti.*

##### **Art. 168 – Programmi e regolamenti gare**

1. *Tutte le gare ora dette si effettueranno con le modalità e secondo un Regolamento gare sociale, provinciale o regionale conforme al **Regolamento Federale Gare** debitamente approvato dal Consiglio Federale. Salvo che non sia diversamente disposto per quelle sovvenzionate o indette da altri Enti.*
2. *I programmi delle gare e i relativi regolamenti, da riprodursi a mezzo manifesti, bandi e/o circolari o foglietti a stampa, debbono esser redatti in modo chiaro e preciso con l'indicazione, per quanto possibile, dei giorni, delle località d'ingabbio e di lancio e delle quote di iscrizione per colombo per eventuale formazione di premi, di spese di trasporto e di commissioni locali, di classifiche ed organizzazione delle gare stesse.*
3. *Nei programmi saranno riportate le condizioni ed i sistemi di classifica, il termine ultimo per le iscrizioni, il tempo massimo per la constatazione degli arrivi, le modalità per la*

sospensione del tempo neutro del volo, come da tabella allegata al presente Regolamento, nonché tutte quelle ulteriori disposizioni che il Comitato Gare riterrà di stabilire per ciascuna gara e che non siano contrarie al presente regolamento ed al Regolamento gare Federale ed alle disposizioni legislative vigenti.

4. Il Programma delle gare sociali dovrà essere rimesso entro il 15 (quindici) del mese di marzo di ciascun anno, al Presidente di gruppo per il relativo visto e trasmissione all'Ufficio Sportivo federale. Così dicasi per il programma di gare da disputarsi fra due società dello stesso Gruppo e altro vicino, salvo speciali gare sovvenzionate, o straordinarie di tipo sperimentale, interregionali o federali la cui approvazione dovrà essere fatta un mese prima della loro attuazione, da parte del Gruppo di appartenenza.

5. Le gare sociali non possono disputarsi nelle località e nei giorni di esecuzione delle gare di Gruppo.

6. La gare di gruppo o intergruppo (interprovinciali e/o regionali) saranno effettuate con le modalità stabilite dai rispettivi Comitati di gare attenendosi al presente Regolamento ed al Regolamento Federale Gare.

7. Il programma delle gare federali o nazionali sarà compilato dalla presidenza della F.C.I. sentito il parere dell'Ufficio Sportivo.

8. Tutti i programmi, per esser approvati, devono essere presentati almeno due mesi prima dell'inizio delle competizioni.

#### **Art. 169 – Gare sovvenzionate (sponsorizzate)**

1. Per le gare sovvenzionate (sponsorizzate) eventualmente da altri Enti (Società non colombofile, associazioni, enti morali, ditte private, comuni, province, regioni, ecc.) le modalità di assegnazione dei premi potranno essere stabilite dagli enti stessi o, per essi, dalla presidenza di società, gruppo, intergruppo o federale a seconda della competenza, la quale stabilirà anche tutte le altre modalità di effettuazione, inteso il parere della Commissione gare o dell'Ufficio Sportivo federale.

#### **Art. 170 – Richiesta di premi**

1. Le richieste di premiazioni, contributi od altro a favore delle società, dei Gruppi o Comitati gare competenti, potranno essere inoltrate agli Enti, soggetti privati, autorità pubbliche, o a persone, dal Presidente sociale o di Gruppo che ne darà poi comunicazione al Comitato gare competente.

2. Ogni richiesta del genere per la F.C.I. sarà inoltrata esclusivamente a firma del Presidente federale.

3. I premi normali saranno costituiti da una aliquota delle somme versate dai concorrenti, per quote di iscrizione, e da quelle eventualmente stanziare dai Comitati gare. E' in facoltà dei Comitati di gare costituire delle serie extra di premi in denaro, da disputarsi soltanto da quei concorrenti che pagheranno una tassa d'iscrizione facoltativa, preventivamente fissata per ciascuna gara.

4. L'elenco dei premi, il cui numero sarà fissato dai detti Comitati gare, dovrà essere compilato e reso pubblico, possibilmente 24 ore prima della chiusura dell'ingabbio, a tutti i concorrenti ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di ingabbio. .

#### **Art. 171 – Iscrizioni e svolgimento delle gare**

1. Le operazioni di iscrizione, di svolgimento, di ingabbio, di trasporto, di lancio, di arrivo, di classificazione e premiazioni sono disciplinate dall'apposto **Regolamento Federale Gare** di cui al precedente art. 163 da approvarsi dal Consiglio federale. In fase transitoria fino alla sua approvazione si applicheranno le norme stabilite dai Singoli Comitati gare.

2. Alle gare possono iscriversi soltanto colombi muniti di contrassegno della F.C.I. o estero purché denunciato, nazionalizzato e registrato nella proprietà del socio, detenuto ed allevato nella propria colombaia.

3. Alle gare è ammessa l'associazione fra due o più concorrenti che abbiano la colombaia in comune, purché i colombi risultino di proprietà di ciascun socio e come tali denunciati entro il 31 gennaio dell'anno in corso (comma 4 del precedente art.7).

4. Alle gare inoltre è ammessa la partecipazione di colombaie uniche di federati associati in nome collettivo purché i colombi risaltino di proprietà dei federati associati e come tali denunciati entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

## Capo 2° - Mostre o esposizioni

### **Art. 172 – Mostre ed esposizioni di colombi**

1. Le mostre o le esposizioni di colombi viaggiatori saranno disciplinate da apposito **REGOLAMENTO FEDERALE MOSTRE** da approvarsi dal Consiglio federale. In fase transitoria provvederà con apposita circolare la Direzione Federale sentito l'Ufficio Sportivo. In mancanza dello stesso provvederanno i rispettivi Comitati gare.

2. Alle mostre possono iscriversi soltanto i colombi aventi i requisiti di cui al precedente art. 166, comma 2.

### **Art. 173 – Iscrizioni all'albo di merito**

1. Secondo quanto potrà disporre la Presidenza federale, sentito l'Ufficio Sportivo Federale, saranno effettuate iscrizioni di colombi viaggiatori **all'Albo di Merito** per le categorie "sport" e "standard" per ogni iscrizione all'albo verrà rilasciato un certificato comprovante l'iscrizione stessa, contenente i dati voluti.

### **Art. 174 – Vendita all'asta dei colombi viaggiatori**

1. La vendita all'asta di colombi viaggiatori italiani o esteri è libera nel rispetto della normativa nazionale disciplinante le vendite pubbliche e delle norme igienico sanitarie vigenti.

2. Ogni soggetto dovrà essere accompagnato dal certificato di proprietà, dal pedigree, dal palmares e dal certificato veterinario relativo. Detto certificato sanitario potrà essere cumulativo.

3. Se la vendita sarà fatta a cura della Società, del Gruppo o della Federazione questi avranno diritto su tutto l'introito ad una percentuale massima del 10% (dieci per cento). Dette somme andranno nel fondo cassa della Società o del Gruppo stesso o della Federazione.

4. Ultimata ciascuna vendita, sia che sia stata fatta direttamente dall'interessato, sia tramite la società o Gruppo o federazione, il Presidente di società o di gruppo, o chi per esso delegato alla sorveglianza della vendita, dovrà ritirare l'elenco dei soggetti venduti con l'indicazione del passaggio di proprietà di ciascuno di essi.

5. Le vendite saranno comunque sempre effettuate secondo le disposizioni di legge.

### **Art. 175 – Pedigree dei colombi viaggiatori**

1. La Direzione Federale potrà predisporre un apposito **Albo dei pedigree dei colombi viaggiatori** (A.P.C.) a verifica, controllo di veridicità e garanzia delle genealogie dichiarate dagli stessi.

2. L'albo ed i suddetti pedigree saranno tenuti e rilasciati a richiesta dei soci dalla Presidenza Federale.
3. Le modalità di denuncia della discendenza, di nascita, dei genitori, e di ogni dato necessario, la tenuta, compilazione e rilascio sarà disciplinata da apposito **REGOLAMENTO FEDERALE PEDIGREE** approvato dal Consiglio Federale sentito l'Ufficio Sportivo.
4. L'iscrizione all'albo è facoltativo per i soci colombofili. Per la tenuta dello stesso potrà adottarsi dalla Direzione federale apposita tassa di iscrizione e rilascio.
5. Per la vendita all'asta pubblica di colombi italiani denunciati detti pedigree sono obbligatori.

### Capo 3° - Norme finali

#### **Art. 176 – Stampati**

Le società federate dovranno intestare ogni loro carta o pubblicazione con il:

- logo della F.C.I.
- nome della società e Gruppo di appartenenza;
- indirizzo sede ed e numero telefonico (se senza sede indirizzi e numeri del Presidente)
- dicitura "Iscritta alla Federazione Colombofila Italiana" – Ente Morale riconosciuto con R.D. 18 giugno 1922, n. 974".

#### **Art. 177 – Nomine e votazioni**

Le nomine e le votazioni degli organi federali avvengono mediante apposito **REGOLAMENTO ELETTORALE** approvato dal Consiglio federale.

#### **APPENDICE**

Tabelle orarie del calare e del levare del sole.  
(vedasi tabelle pubblicate in allegato 1 al D.M. 24 gennaio 1959 n° 744)